


CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre 2 50.
Alle Province (franco) 2 80.
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.



AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Tipografia Salvucci in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE.

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temp. di 0°R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
25 Dicembre	Ore 7 antimeridiane	Poll. 28 lin. 2,4	+ 0,6	38°	N. m.	Chiarissimo.
	• 3 pomeridiane	• 28 • 4,9	+ 5,6	49	N-N-E. dd.	Nuvoloso.
	• 9 pomeridiane	• 28 • 4,6	+ 2,4	36	N. dd.	Nuvoloso.
29 Dicembre	Ore 7 antimeridiane	Poll. 28 lin. 4,3	+ 4,6	28°	N-N-E. m.	Coperto.
	• 3 pomeridiane	• 28 • 4,3	+ 6,7	48	N. dd.	Nuvoloso.
	• 9 pomeridiane	• 28 • 2,0	+ 4,4	27	N. d.	Serenò.

ROMA 30 Dicembre.

AVVISO AI SIG. ASSOCIATI

I signori Associati alla Gazzetta di Roma sono invitati a rinnovare l'associazione, che va a terminare alla fine del corrente mese, se non vogliono soffrire ritardo nella spedizione.

Quelli poi che dimorano fuori di Roma sono pregati di far porre il loro nome e cognome, a scanso di equivoci, ne' gruppi del danaro che affidano alla posta, ovvero di accompagnarli con lettera di avviso.

PARTE UFFICIALE

PROGETTO DI LEGGE SUI MUNICIPI

PRESENTATO AL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

il giorno 24 Dicembre 1848.

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

Art. 1. Tutti i Comuni dello Stato, riconosciuti oggi dalla legge, manteranno la propria esistenza e il territorio a loro assegnato, salvo le eccezioni che fossero prescritte dal potere legislativo.

Art. 2. La legge del riparto territoriale statuirà sull' esistenza dei Comuni appodati e su quella dei più piccoli Comuni.

Art. 3. È riconosciuto in ogni Comune il diritto primitivo ed imprescrittibile di reggere, se medesimo, e amministrare e disporre delle cose comunitative, conformandosi con le leggi generali dello Stato.

Art. 4. L'esercizio di tal diritto è governato dalla presente Legge fondamentale ed organatrice.

TITOLO II.

Ordinamento dei Municipii.

CAPITOLO I.

Della Rappresentanza Comunale.

Art. 5. Ogni Municipio esercita i suoi diritti per mezzo di una Rappresentanza Comunale, eletta dal popolo.

Art. 6. La rappresentanza Comunale è costituita da un Consiglio e da un Magistrato.

Il potere deliberativo compete al Consiglio ed al Magistrato, l'esecutivo al solo Magistrato.

Art. 7. Il Magistrato si compone di Anziani e di un Capo, che nelle città chiamasi Gonfaloniere, e Priore nelle altre Comuni. In Roma ed in Bologna gli Anziani prendono il nome di Conservatori; il Capo della Magistratura quello di Senatore.

Art. 8. Il numero dei Consiglieri e delle persone componenti la Magistratura è determinato come appresso.

1. Roma ha cento Consiglieri ed una Magistratura composta di nove individui.

2. Bologna ha sessanta Consiglieri ed una Magistratura di nove individui.

3. Le Comuni che hanno una popolazione maggiore di 25 mila abitanti hanno 48 Consiglieri ed una Magistratura di nove individui.

4. Quelle che eccedono i 15 mila abitanti, sino ai 25 mila, avranno 36 Consiglieri ed una Magistratura composta di sette individui.

5. Così oltre gli 8 mila sino ai 15 mila, 24 Consiglieri ed una Magistratura, composta di cinque individui.

6. Oltre i tremila fino agli 8 mila, 18 Consiglieri e cinque di Magistratura.

7. Oltre i 1500 fino ai 3 mila, 14 Consiglieri e tre di Magistratura.

8. E finalmente le Comuni, che hanno una popolazione di 1500 abitanti o inferiore, avranno 10 Consiglieri, e tre di Magistratura.

CAPITOLO II.

Della formazione della Rappresentanza Comunale.

Art. 9. Il Consiglio deliberante si forma col mezzo dell' elezione popolare nel seguente modo.

Art. 10. Si nomineranno dal popolo tanti individui, quanti se ne richieggono e per il numero dei Consiglieri, e per quello del Magistrato. Gli eletti sceglieranno fra loro il Gonfaloniere o Priore, e gli Anziani.

§. I. Degli Elettori.

Art. 11. Tutti i cittadini maggiori degli anni 21 sono elettori nel luogo o luoghi ove hanno domicilio, ovvero possidenza.

Art. 12. I corpi morali possidenti sono pure essi elettori, col mezzo del loro rispettivo Preposto o Amministratore, escluse le sole aggregazioni di donne.

Art. 13. Non sono elettori:

1. GP interdetti ed i falliti.
2. Quelli che vivono di mercede giornaliera per opera manuale o meccanica, di salario per opera servile, e di elemosina.

3. Tutti i lavoratori mezzadri, e che non possiedono beni immobili.

4. I condannati per delitto infamante, e coloro che sono per tal delitto sotto inquisizione.

§. II. Degli Eligibili.

Art. 14. Tutti gli Elettori maggiori di anni 25 sono eligibili.

Art. 15. Sono esclusi:

1. Gli appaltatori comunali.
2. I salariati, o stipendiati del Municipio.
3. GP impiegati politici, aventi diritto di requisire la forza pubblica.

Art. 16. Non possono far parte dello stesso Consiglio contemporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta. La stessa disposizione ha luogo se trattasi di più fratelli, o di altri consanguinei, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, tutte le volte però che vivano in comunione di famiglia.

Art. 17. Avvenendo la elezione simultanea dei mentovati nel precedente articolo, rimane incluso quegli che nella elezione ha riportato più voti: in caso di parità di suffragi è preferito il maggiore di età.

CAPITOLO III.

Del modo di fare l'elezione del Consiglio.

Art. 18. Il Magistrato locale deve compilare la lista degli elettori e degli eligibili contenente nome, cognome e paternità di ciascuno. Se l'eligibile è possidente di fondi rustici ed urbani, sarà indicata nella lista tale di lui qualità. A questo effetto i Parrochi,

e tutti i Dicastori sono tenuti somministrare alle Magistrature le necessarie nozioni, di che fossero richiesti.

Art. 19. Le liste si affiggeranno alla porta esterna della Residenza Comunale, alla porta della Chiesa Parrocchiale nei villaggi che costituiscono le frazioni, ed inoltre in tutti i luoghi ove è solito affiggersi le leggi, per dar adito ai reclami di coloro che si credessero gravati, o vi scorgessero delle eccezioni. Questa pubblicazione procederà di quaranta giorni quello stabilito per la riunione del Collegio elettorale.

Art. 20. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito a ciascuno, che avesse reclami a produrre, d'indirizzarsi perciò alle rispettive Magistrature Comunali, indicando il giorno in cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

Art. 21. Il tempo utile per reclami sarà di giorni 15 continui, non compreso quello d'affissione.

Art. 22. Scorso il suddetto termine perentorio, le Magistrature, entro giorni cinque, esaminati i reclami, e fatta ragione a quelli che si riconoscono giusti, correggono le liste degli elettori e degli eligibili; e trasmettono al Preside della Provincia i reclami reputati inammissibili, unitamente alle loro osservazioni ed ai documenti relativi.

Art. 23. Il Tribunale di prima istanza del Capoluogo nel perentorio termine di giorni 15 decide senza solennità di giudizio sui reclami avanzati per semplice memoria, e comunica indilatamente la sua decisione motivata alla Magistratura locale, la quale deve pubblicare immediatamente le liste elettorali a forma della emessa decisione.

Art. 24. Da tal decisione si potrà appellare ai Tribunali superiori, senza però sospender gli effetti del primo giudizio.

Art. 25. Le liste elettorali si rinnovano in ogni biennio.

Art. 26. Il Magistrato con pubblico avviso da affiggersi, come all' art. 19, indica il giorno e il luogo della riunione del Collegio elettorale. Tal giorno sarà sempre la prima domenica di Settembre.

Art. 27. La riunione del Collegio Elettorale viene annunciata dalla campana maggiore un' ora prima che abbia cominciamento.

Art. 28. Riunito il Collegio elettorale, qualunque sia il numero degli elettori intervenuti, procede alla nomina del Presidente, di uno o due Segretarii, e di due o quattro Squittinatori, secondo il bisogno e il numero degli elettori.

Art. 29. Questa nomina si eseguisce sotto la presidenza precaria del Capo della Magistratura, e col' opera pure precaria del Segretario e di quattro elettori, scelti dallo stesso Capo della Magistratura, due dei quali fanno da Squittinatori, e gli altri da Segretarii.

Art. 30. Nell' ora prescritta il Capo della Magistratura legge l'atto di convocazione, e poscia fa l'appello nominale degl' intervenuti, onde procedere alla nomina 1. degli Squittinatori; 2. di uno o due Segretarii; 3. del Presidente del Collegio Elettorale, da farsi contemporaneamente in tre urne distinte.

Art. 31. Per la scelta degli Squittinatori ciascun elettore pone nell'urna la propria scheda, nella quale saranno stati scritti tanti nomi, quanti sono gli Squittinatori da eleggersi. Lo stesso metodo si terrà per la elezione dei Segretarii e del Presidente.

Art. 32. Passate sei ore dall' apertura dell' adunanza, il Capo della Magistratura dichiara chiusa la votazione: quindi insieme agli Squittinatori riscontra le schede, ed i Segretarii ne registrano i nomi a ma-

no a mano che quelle vengono lette dal Capo della Magistratura.

Art. 33. Quegli è eletto Squittinatore, Segretario o Presidente, che ha per quell'ufficio riportato maggiori voti.

Art. 34. Se alcuno avrà ottenuto la maggioranza per tutti e tre gli uffici sarà Presidente; se per gli altri due, tranne quello di Presidente, sarà Squittinatore; ed in questi casi sarà Segretario quegli che, dopo lo Squittinatore, avrà riportato maggiori voti. Qualunque numero d'intervenienti renderà legale questa prima adunanza.

Art. 35. Se il Presidente del Collegio sia assente o si ricusi, sarà di pieno diritto Presidente quello Squittinatore ch'ebbe maggior numero di voti, e sarà ultimo Squittinatore quello che fra gli esclusi ebbe maggiori suffragi. Avrà luogo la stessa regola per l'assenza o rinuncia di alcuno degli Squittinatori o Segretarii.

Art. 36. Compiuta la elezione agli uffici vengono bruciate, alla pubblica vista, tutte le schede, ed il Capo della Magistratura dichiara sciolta l'adunanza e si redige il relativo processo verbale, firmato dal Capo della Magistratura e dai funzionari che assistono all'adunanza.

Art. 37. Nella susseguente mattina, all'ora stabilita, previo il suono della campana, si riunisce il Collegio per la elezione dei Consiglieri. I singoli funzionari scelti nel giorno precedente, e che formano la presidenza, prendono il loro posto, annunziano che l'Assemblea è legalmente costituita, e si procede alla elezione.

Art. 38. L'atto dell'elezione non è però valido se non v'ha partecipato un terzo almeno degli elettori.

Art. 39. In quel caso, il Presidente destina il giorno per la nuova adunanza nel termine non minore di tre, non maggiore di otto giorni.

Art. 40. La destinazione della nuova adunanza viene notificata al pubblico nei modi prescritti agli articoli 26 e 27.

Art. 41. Questa seconda riunione ed elezione sarà sempre legale, qualunque sia il numero degli elettori presenti.

Art. 42. Ogni elettore scriverà in una scheda tanti nomi, quanti sono gli eligendi, e depositerà nell'urna la sua scheda. Se nella scheda si trovassero scritti dei nomi in quantità minore, o maggiore della prescritta, ovvero fuori dell'albo degli eligibili, nel primo e terzo caso s'intenderà che l'elettore abbia rinunziato rispettivamente al diritto di aggiungere i nomi mancanti e di nominare; nel secondo si escluderanno gli ultimi nomi eccedenti.

Art. 43. Passate sei ore dall'apertura della sessione, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e coll'assistenza degli Squittinatori procede allo spoglio ed alla regolare registrazione delle schede.

Art. 44. Compiuta l'elezione, senza reclami, le schede sono immediatamente bruciate. Se però, seduta stante, si avanzino reclami contro le operazioni dell'Assemblea, le schede sono suggellate e rimesse al Preside della provincia.

I reclami, che si riferiscono ad irregolarità precedenti l'atto della seduta, debbono proporsi entro tre giorni successivi.

Art. 45. Dopo questo termine ogni reclamo, o riguardi le operazioni dell'adunanza, o gli atti antecedenti, sarà immediatamente inviato al Preside della provincia per la decisione, osservato il disposto degli articoli 23 e 24.

Art. 46. Nessuno potrà considerarsi eletto, se non avrà riportato il terzo almeno dei suffragi dati.

Art. 47. Qualora niuno, od alcuni soltanto avessero riportato il terzo dei voti, si farà luogo nel giorno seguente ad un nuovo esperimento collo stesso metodo sopraccennato. Le schede conterranno tanti nomi, quanti ne mancano per i Consiglieri da eleggersi, con obbligo però sempre di completare il numero dei Consiglieri possidenti. In questo secondo esperimento l'elezione seguirà a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti, si riterrà per eletto il più avanzato di età.

Art. 48. Il processo verbale della seduta si redige in due originali, che sono sottoscritti dai componenti la presidenza. Uno viene depositato nella Segreteria Comunale, l'altro si trasmette al Preside della provincia.

Art. 49. Ciascun elettore che interviene nell'adunanza deve esser munito di una polizza firmata dal Capo della Magistratura Comunale testificante la di lui qualifica di elettore. Egli la presenta al Segretario, il quale ne scrive il nome e cognome in apposito registro; chi non è munito della polizza deve certificare alla presidenza la sua persona, ed ottenere la polizza mancante; altrimenti non ha ingresso nella sala.

Art. 50. È vietato agli elettori d'intervenire armati nel Collegio, e di turbare in qualsiasi modo l'ordine e la quiete dell'adunanza. Così pure è vietato arringare gli elettori, promuovere questioni, discutere e deliberare sopra qualsiasi materia.

Art. 51. Il diritto di elettore si esercita o personalmente, o per via di mandatario, tanto nel luogo del proprio domicilio, quanto nel luogo o luoghi, ove si ha la possidenza.

Art. 52. Nei Comuni che hanno una popolazione, maggiore di dieci mila abitanti, i Magistrati rispet-

tivi potranno dividere il Collegio elettorale in più sezioni, nel qual caso formeranno tante liste degli elettori; quante sono le sezioni. Il numero delle sezioni sarà proporzionato all'importare della popolazione. Si riterrà però eletto a Consigliere quegli che avrà la maggioranza collettiva delle sezioni, riconosciuta dalle rispettive presidenze riunite.

CAPITOLO IV.

Dell'elezione della Magistratura.

Art. 53. Tutti gli eletti dal popolo si riuniranno non più tardi di giorni dieci per la scelta della Magistratura sotto la presidenza del più provetto. Il Capo della Magistratura attuale intimerà la riunione, destinandone il giorno ed il luogo.

Art. 54. Si procederà prima alla nomina del Capo della Magistratura, la quale si farà per mezzo di schede da depositarsi nell'urna, e quegli sarà eletto che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi. Si verrà di poi all'elezione degli Anziani collo stesso mezzo delle schede, nelle quali si scriveranno tanti nomi, quanti sono gli anziani da eleggersi, e la scelta seguirà del pari colla maggioranza assoluta.

Art. 55. Non rinvenendosi nella prima votazione la maggioranza assoluta prescritta per la elezione del Gonfaloniere o Priore e degli Anziani, si rinnoverà lo scrutinio collo stesso metodo, e quante volte neppure in questo secondo esperimento si ottenesse la maggioranza richiesta, avrà luogo una terza votazione, nella quale basterà per la elezione la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, rimarrà eletto il più avanzato di età.

Art. 56. La priorità degli Anziani eletti sarà determinata dalla priorità della elezione, o se la elezione è avvenuta nello stesso scrutinio, dal maggior numero dei suffragi ottenuti; se questo fu eguale, dall'età maggiore.

CAPITOLO V.

Della cessazione e rinnovazione dei Consiglieri e Magistrati.

Art. 57. Cessa l'ufficio di Consigliere e Magistrato: 1. Dopo l'esercizio di due anni, pel Capo della Magistratura; di quattro anni, per i Consiglieri e gli Anziani.

2. Colla rinuncia.

3. Colla sopravvenuta incapacità ad esser elettore ed eligibile.

4. Col mancare a tre Consigli consecutivi, ovvero a sei interpolatamente senza giusti motivi da giudicarsi dal Consiglio. In questo caso il colpito dalla Legge verrà tolto nella prossima nuova elezione del Consiglio dal numero degli eligibili.

Art. 58. Dopo il primo biennio si rinnoverà la metà dei Consiglieri e degli Anziani, e la sorte deciderà quali dovranno uscire per questa prima volta: in appresso alla fine di ogni biennio avrà luogo la rinnovazione per la metà dei Consiglieri ch'escano di ufficio, acciò la durata sia sempre di quattro anni.

Art. 59. Non è vietata la rielezione dei componenti il Consiglio e la Magistratura.

Art. 60. Mancando entro il biennio uno o più Consiglieri, essi verranno suppliti successivamente da quelli che ne' Collegi Elettorali ebbero più voti dopo gli eletti. Nella mancanza entro il biennio di uno o più individui della Magistratura, i sostituiti dovranno scegliersi fra i Consiglieri di nomina ordinaria.

TITOLO III.

Del potere Comunale.

Art. 61. Il potere Comunale è deliberativo ed esecutivo; e si esercita rispettivamente dal Consiglio o dal Magistrato.

CAPITOLO I.

Del potere deliberativo.

Art. 62. Al Consiglio appartiene il potere deliberativo.

Art. 63. I limiti di tal potere sono determinati unicamente dai diritti degli altri Comuni e della Provincia, dalle prescrizioni dello Statuto Fondamentale, dalle leggi universali dello Stato, dalle deliberazioni dei Corpi legislativi, e da ciò che dispone la presente legge organatrice.

Art. 64. Il Municipio nomina i funzionari e stipendiati del Comune; e sulla proposta motivata del Magistrato, o sulla petizione parimenti motivata di un quinto dell'intero Consiglio, ha pure il diritto di rimuoverli liberamente, salva all'escluso la facoltà di appellare nel modo ch'è disposto nell'articolo 124.

Pendente il giudizio, sarà nella libertà del Consiglio di sospendere o far continuare nell'esercizio i reclamanti, secondo le circostanze.

Art. 65. Similmente il Consiglio ha il diritto di sindacare l'operato della Magistratura non solo col chiedere il conto, finita la gestione, ma anche col l'interpellarla sull'andamento dell'amministrazione.

CAPITOLO II.

Del potere esecutivo.

Art. 66. Al Magistrato spetta il potere esecutivo.

Art. 67. Quindi al Magistrato appartiene: 1. La esecuzione dei Regolamenti risguardanti l'interesse comunale.

2. La esecuzione di tutte le risoluzioni consigliari.

3. La vigilanza sul buon andamento dell'azienda comunale.

Art. 68. Il Magistrato stipola tutti i contratti. Dirige e sorveglia tutti i lavori, procura la esigenza delle tasse e di qualunque altra rendita comunale, e le eroga secondo le determinazioni del Consiglio, a forma della tabella approvata.

Art. 69. Il Magistrato soprintende alle strade, acque, stabilimenti ed altre proprietà comunali.

Art. 70. È incaricato della polizia amministrativa municipale, rustica ed urbana, e provvede alla pubblica incolumità. Al qual effetto anche quando vi sia un Regolamento, per i casi da questo non contemplati, potrà il Magistrato provvedere opportunamente.

Art. 71. Il Magistrato sorveglia i funzionari o stipendiati dal Comune, e può sospenderli dal loro ufficio per lo spazio non maggiore di giorni 15, allorchè abbiano mancato al loro dovere, eccettuati gli impiegati Sanitari o maestri Comunali, per i quali ha solo luogo la disposizione dell'articolo 64.

Art. 72. Il Magistrato sta in giudizio a nome del Comune, ed ha la corrispondenza per affari del Comune e per quelli che gli fossero dal Governo rimessi.

Art. 73. Il Magistrato tiene il registro dello stato civile per tutte le nascite, matrimoni e morti.

Art. 74. Eseguisce quanto gli vien commesso dai regolamenti relativi alla Guardia Civica.

Art. 75. Ed in genere, il Magistrato eseguisce tutto ciò che gli viene, per virtù di legge, delegato dal Governo.

Art. 76. Ciascun individuo della Magistratura è responsabile del suo operato verso il Consiglio del Comune.

TITOLO IV.

Del modo col quale il Municipio esercita il suo potere.

CAPITOLO I.

Del Consiglio.

Art. 77. Il Consiglio esercita il potere deliberativo per mezzo delle risoluzioni Consiglieri.

Art. 78. È legittimamente convocato il Consiglio dal Gonfaloniere, o Priore, ed in loro mancanza dal primo Anziano che ne fa le veci.

Art. 79. Il Consiglio si raduna ordinariamente due volte all'anno per il preventivo e consuntivo, e straordinariamente tutte le volte che il Magistrato o un quinto dei Consiglieri lo creda opportuno.

Art. 80. È legittima la riunione consigliare, allorchè son presenti due terzi almeno dei Consiglieri e della Magistratura.

Art. 81. Se nella prima chiamata non si ha il numero indicate nell'articolo precedente, non potrà prendersi alcuna deliberazione, ma dovrà convocarsi il Consiglio per una seconda volta, ed in questo caso basterà l'intervento della metà: non riunendosi nella seconda chiamata la metà, avrà luogo una terza adunanza in cui le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 82. Il Consiglio è di diritto presieduto dal Gonfaloniere o Priore, o in loro vece dall'Anziano primo nell'ordine della elezione.

Art. 83. Le deliberazioni si fanno a maggioranza assoluta di voti: quando vi fosse la parità, si torna a discutere e votare di nuovo; se persiste la parità, il voto del Presidente prevale.

Art. 84. Di ogni riunione consigliare si fa il processo verbale dal Segretario, o da chi ne sostiene le veci.

Art. 85. Questo deve contenere:

1. I nomi dei Consiglieri intervenuti e di quelli che durante l'adunanza si sono assentati.

2. Tutte le materie proposte o trattate, coi loro motivi.

3. I pareri esternati dai Consiglieri.

4. I risultati delle votazioni, colla indicazione del numero de' voti favorevoli e dei contrari.

Art. 86. Il processo verbale sarà letto all'Assemblea, e sottoscritto dal Capo della Magistratura che l'ha presieduta, ed almeno da due Consiglieri.

Quando il processo verbale non possa compiersi nella stessa seduta, questa viene prorogata al giorno seguente, per il che l'adunanza sarà legale, qualunque sia il numero degli intervenienti.

Art. 87. Se durante la sessione si assenta alcuno dal Consiglio, le risoluzioni saranno sempre valide, purchè vi resti la metà dei Consiglieri, e prendano parte alla votazione.

Art. 88. Ogni Consigliere deve personalmente intervenire alle adunanze Consiglieri.

Art. 89. I Consigli sono convocati dal Gonfaloniere o Priore, o dall'Anziano che ne fa le veci, con biglietto d'invito, che si trasmette al domicilio di ciascun Consigliere cinque giorni prima dell'adunanza; nell'invito vengono indicati gli oggetti da discutersi.

Trattandosi della seconda e terza chiamata, l'invito può esser trasmesso 24 ore innanzi all'ora destinata per la riunione.

Art. 90. Egual termine è sufficiente nei casi di urgenza, ed in questi, qualunque sia il numero de-

gli intervenuti, l'adunanza è legale e può deliberare, dichiarati i motivi di urgenza.

È data facoltà ad un quinto di Consiglieri, che non riconosca l'urgenza, di appellare in devolutive dalle deliberazioni della Commissione amministrativa provinciale, con una memoria in iscritto contenente i motivi dell'appellazione.

Art. 91. Non si possono discutere in Consiglio oggetti che non siano espressi nell'invito.

Art. 92. I Consigli Municipali sono pubblici, a meno che il Magistrato o un quinto dei Consiglieri non domandi, per giusti motivi, di riunirsi in Comitato segreto.

Art. 93. Il voto sarà sempre segreto, e questo vien dato o per mezzo di scheda, o di pallottole nell'urna.

Art. 94. L'iniziativa di una proposta compete tanto al Magistrato, che ai Consiglieri.

Art. 95. Il Consiglio, allorché l'entità dell'affare lo richiede, può deputare dal suo seno una Commissione, perchè prenda in maturo esame la cosa, e ne faccia quindi rapporto all'intero Consiglio.

Art. 96. Nelle discussioni le adunanze Consiglieri osserveranno tutte quelle regole che sono praticate dagli altri Corpi deliberativi.

Art. 97. È proibito entrare nella sala del Consiglio con armi d'ogni specie; sono proibite le minacce e qualsivoglia meno decore ed inurbana espressione, che possa turbare l'ordine ed offendere la convenienza altrui.

Art. 98. Il Presidente del Consiglio ha la polizia dell'adunanza, e potrà farsi sussidiare dalla forza pubblica.

Art. 99. Allorché nei Consigli si tratterà di un affare d'interesse di un Consigliere, o di un di lui congiunto o affine, in linea retta o traversale fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, dovrà quegli assentarsi dal Consiglio, durante la relativa discussione e deliberazione.

CAPITOLO II.

Del Magistrato.

Art. 100. Il potere esecutivo si esercita dal Magistrato riunito collegialmente sotto la presidenza e direzione del Gonfaloniere o Priore, ch'è il Capo della Magistratura.

Art. 101. Gli Anziani hanno anch'essi il voto deliberativo insieme al Gonfaloniere o Priore.

Art. 102. Le determinazioni sono prese dal Magistrato a maggioranza di voti. In caso di parità, si rinnova la votazione; e se la parità persiste, prevale il parere del Gonfaloniere o Priore, o dell'Anziano che primo nell'ordine dell'elezione ne fa le voci.

Art. 103. Il Gonfaloniere o Priore, ed in sua assenza l'Anziano primo nell'elezione, convoca il Magistrato, e stabilisce le adunanze periodiche. Sono valide le risoluzioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 104. Di ogni adunanza del Magistrato si redige il processo verbale colle norme stabilite per le riunioni Consiglieri, che dovrà conservarsi nell'archivio degli atti del Magistrato.

Art. 105. Il Capo della Magistratura rappresenta il Municipio in giudizio, nella corrispondenza e nella stipolazione dei contratti. In di lui mancanza ciò si eseguisce dal primo Anziano, e così successivamente.

Art. 106. Le notificazioni però e i regolamenti interni, come gli ordini di pagamento, saranno firmati dal Gonfaloniere o Priore, da uno almeno degli Anziani, o dal Segretario. Se il Municipio ha un Ragioniere, i mandati di pagamento dovranno contenere la firma del Ragioniere. In mancanza del Gonfaloniere o Priore, si richiederà la firma di un altro Anziano. Negli ordini e mandati di pagamento si dovrà indicare il titolo della tabella preventiva a cui si riferiscono. Sono soltanto eccettuati i casi di urgenza, nei quali la Magistratura ha la facoltà di ordinare una spesa istantaneamente necessaria, dandone conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

Art. 107. In ogni anno dovrà il Magistrato render conto della sua gestione al Consiglio.

Art. 108. Il Magistrato conserva quegli onori e distintivi dei quali ora gode.

TITOLO V.

Della dipendenza dei Municipii.

Art. 109. Affinché la libertà Municipale sia coordinata all'unità dello Stato, e non possa cadere in danni eccessivi, i Municipii hanno in alcuni casi una dipendenza dal Governo.

Art. 110. E perciò, che di ogni risoluzione o atto Consigliere deve il Municipio dare comunicazione immediata al Preside della Provincia, rimettendogli copia di ogni verbale.

Art. 111. Tale comunicazione però non darà al Preside alcuna facoltà di censurare la deliberazione Consigliere, nè di apportarvi alcuna correzione, tranne il caso in cui si fosse dal Consiglio, nella sua risoluzione, contravenuto o allo Statuto fondamentale, o alla legge costitutiva dei Municipii, ovvero si fossero violate le leggi universali dello Stato: nei quali casi può il Preside annullare in tutto od in parte l'atto o deliberazione Consigliere, adducendo i motivi della nullità, salvo al Municipio il diritto di ricorrere

contro questo decreto al Consiglio di Stato, la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 112. Il Preside, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'atto Consigliere, dovrà emanare, qualora abbia luogo, il suo giudizio di nullità; scorso il qual termine, e non partecipandosi al Municipio dall'autorità Governativa alcun decreto, l'atto Consigliere s'intende valido ed eseguibile. Nei casi di urgenza sarà cura del Preside dichiarare immediatamente al Municipio l'approvazione o disapprovazione dell'atto Consigliere.

Art. 113. Similmente il Preside, giudicando gravemente dannosa una risoluzione Consigliere, ha facoltà di sospenderne l'esecuzione; il che dovrà egli dichiarare nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del Processo Verbale.

Art. 114. Dichiarata la sospensione, se il Superiore Governo, in termine di quindici giorni, non la conferma, si avrà per non avvenuta.

Art. 115. Se la sospensione è intorno a materia di somma urgenza, e ciò nonostante il Preside non si arbitra a levarla, dovrà il Preside stesso sollecitare al possibile la superiore determinazione.

Art. 116. La sospensione del Governo debb'essere sempre ed in ogni caso accompagnata dalla manifestazione in iscritto dei motivi, e dalla raccomandazione o di revocare o di modificare la risoluzione.

Art. 117. Dopo scorsi tre mesi dall'atto della sospensione, può la proposta della risoluzione Consigliere venir riprodotta, secondo le forme consuete.

Art. 118. Se detta proposta ottiene di nuovo la maggioranza dei suffragi, e il Governo mantiene la sospensione, il Consiglio Municipale dovrà aspettare altri tre mesi per aver facoltà di deliberare la terza volta sull'oggetto medesimo.

Art. 119. Ottenendo la proposizione per la terza volta la maggioranza dei suffragi, ogni impedimento è levato, se nel termine di quindici giorni il Governo non dichiara voler sottoporre la proposizione medesima al giudizio definitivo dei Consigli deliberanti: il che farà immediatamente, qualora i Consigli sieno adunati, ed essendo sciolti, il farà appena verranno riconvocati.

Art. 120. Qualora la proposizione non sia riprodotta nei due trimestri con termini identici, ma più o meno modificata o cangiata, e insorga questione s'ella è la medesima od altra, e se le modificazioni introdotte sieno sostanziali od accidentali, il giudizio sarà rimesso da ambedue le parti al Consiglio di Stato, il quale sentenzierà senz'appello.

Art. 121. In caso di appello alla Commissione amministrativa della Provincia avanzato dai funzionari esclusi dal Comune, la detta Commissione potrà sospendere la risoluzione del Consiglio, la quale mantenendosi ferma per altre due votazioni, fatte a distanza di tre mesi l'una dall'altra, avrà il suo pieno corso ed effetto.

Art. 122. La revisione dei Regolamenti Municipali entro i limiti designati nell'Articolo 111. spetterà esclusivamente al Consiglio di Stato.

TITOLO VI.

Dei Funzionari del Comune.

Art. 123. Ogni Comune ha presso di sé quel numero d'impiegati che crede necessario per il buon andamento de' suoi interessi.

Art. 124. E in libertà del Comune lo stabilire i requisiti necessari per l'ammissione agli impieghi comunitativi. Non potranno però i Medici e Cerusici, i Flebotomi, le Ostetriche, gli Ingegneri o Architetti, e Maestri di scuola, essere nominati, se non avranno quei gradi e quelle matricole che, secondo le leggi vigenti, si richieggono per esercitare tali professioni.

Art. 125. La nomina degli Impiegati sarà fatta dal Comune nel Consiglio a maggioranza assoluta.

Art. 126. L'Esattore o Cassiere, e Depositario Comunale, e chiunque altro ha parte nell'esigenza delle rendite e tasse del Comune, ossia incaricati dei pagamenti, non potranno essere eletti, se oltre ai requisiti di onestà e abilità non presentino un'idonea e proporzionata cauzione.

TITOLO VII.

Regole sull'Amministrazione del Comune.

Art. 127. Non potrà il Municipio stipolare qualsivoglia contratto prescindendo dalle norme in osservanza per i Comuni.

Art. 128. In ogni anno, non più tardi della metà del mese di settembre, dovrà dal Magistrato esser compilata, di conformità colle module generali, e pubblicata la Tabella del preventivo che deve servir di norma per la gestione del futuro anno.

Art. 129. L'approvazione o la modificazione di detta Tabella dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa a maggioranza assoluta dei voti. Ciascuna spesa dovrà subire in Consiglio separatamente dall'altra la prova dello scrutinio dopo la relativa discussione.

Art. 130. Le tasse e sovrimposte dovranno pure essere singolarmente una per una deliberate.

Art. 131. Dentro il mese di febbrajo di ciascun anno dovrà esibirsi al Consiglio il rendimento dei conti dell'Amministrazione dell'anno decorso, e quello della cassa ritenuta dall'Esattore o Cassiere Comunale per deputare i Sindacatori i quali si occupino del Sindacato, e nel termine di giorni quindici riferisca-

no al Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

Art. 132. Tanto le Tabelle preventive, quanto i Rendiconti, dovranno essere pubblicati almeno quindici giorni innanzi all'adunanza consigliere. Ad ogni cittadino sarà libero presentare in iscritto al Consiglio le proprie osservazioni.

TITOLO VIII.

De' Comuni appodati.

Art. 133. I luoghi attualmente appodati hanno un Sindaco, due Anziani e quattro Consiglieri.

Art. 134. Le risoluzioni consigliere di detti luoghi si trasmettono al Magistrato del Comune cui sono appodati, il quale nel termine di cinque giorni le ritorna con le sue osservazioni. Nel caso che dette osservazioni sieno contrarie alle risoluzioni, si osserverà il disposto degli articoli 111 e 112. In tutto il resto si osserveranno le norme stabilite per gli altri Municipii.

Disposizioni transitorie.

Art. 135. Il Consiglio e il Magistrato già esistenti continueranno nelle loro attribuzioni secondo le leggi finora vigenti, finchè non saranno istituiti i nuovi Consigli e le nuove Magistrature elette dal Popolo colle norme stabilite nella presente legge, e da quel giorno comincerà ad aver esecuzione la legge attuale in tutte le sue parti.

Art. 136. Fino a che non sia pubblicata una nuova legge di riparto territoriale, è in facoltà di ogni luogo appodato di domandare per giusti motivi al potere legislativo di erigersi in Comune indipendente.

Art. 137. Il Governo, nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, pubblicherà per istampa un breve catechismo, affine d'istruire il popolo intorno ai diritti e ai doveri dell'elettore municipale.

-MUZZARELLI. Presidente

MAMIANI

CAMPELLO

STERBINI

APPENDICE

Principii direttivi proposti al Consiglio di Stato dal Ministero del due di Maggio sull'ordinamento dei Municipii.

Il Ministero, con risoluzione presa nel Consiglio dei 2 di Luglio, commette ai Signori Consiglieri di Stato che, quanto più sollecitamente potranno, trattino e definiscano una Proposta di legge intorno alla istituzione dei Municipii.

È mente del Ministero che tale importantissima istituzione venga fondata con le infrascritte massime direttive.

1. I Municipii hanno anteceduto a qualunque istituzione politica, e possiedono una naturale innegabile autonomia; però compete ad essi un diritto primitivo, evidente ed imprescrittibile di reggere e governare se stessi.

2. La Costituzione fondamentale de' Municipii non dee pertanto attribuire loro il tale o tal privilegio, la tale o tal facoltà e franchigia, ma dee riconoscere in genere la naturale e propria libertà del Comune a disporre, usare e governare le cose sue, secondo il volere e l'utilità generale dei componenti, e nei termini dalla giustizia e dalla legge politica universale assegnati.

Similmente dee riconoscere, che agli ufficiali del Comune, eletti secondo il primitivo istituto e operanti in nome dei lor committenti, appartiene ogni facoltà e ogni ingerimento nei termini e nelle guise assegnate dai committenti medesimi.

3. Perciò la Costituzione fondamentale de' Municipii dee, contro la consuetudine invalsa finora, prescrivere non le spettanze e franchigie di quelli, ma le restrizioni e limitazioni che le universali necessità dello Stato e le conformi deliberazioni dei due Consigli legislativi impongono ad essi.

4. Errore è quello di sgomentarsi alla prima degli abusi che può fare il Comune delle sue libertà, e però di appigliarsi subitamente ai mezzi restrittivi e coercitivi, sotto colore di tutela e di buon governo. Imperocchè è male molto minore vedere abusata l'attività e libertà umana, di quello che spegnerla nel suo germe e seccarla nelle sue scaturigini. Oltre che l'uso protratto e libero del diritto corregge a mano a mano se stesso, con tanta più ragione e fermezza, in quanto è correzione spontanea e promossa dalla propria esperienza.

5. Com'è diritto naturale che il Municipio regga se stesso, è pur diritto naturale che ogni cittadino, al quale importa la quiete ed il bene pubblico, partecipi in modo mediato o immediato all'amministrazione del Municipio.

6. Sta pertanto a cuore del Ministero d'introdurre un metodo di elezione per i Consigli municipali il più largo possibile; e prega il Consiglio di Stato di voler bene esaminare se convenisse e fosse fattibile di dichiarare elettori municipali tutti i maggiorenti i quali non sono colpiti d'alcun giudizio criminale, e non vivono col salario dell'opera loro manuale e meccanica. Nel che, a dir vero, abbiamo per esempio an-

STATI ITALIANI

GRAN DUCATO DI TOSCANA

FIRENZE 27 Dicembre.

PRÓTESTA DEL MINISTRO DELLA GUERRA.

Noi non potremo certamente pensare al sommo de' comuni desideri e bisogni d'Italia, l'indipendenza, senza che tutti i cittadini vi pongan l'opera loro. In un momento di cotante urgenze dell'esercito, in un momento in cui abbiamo a pensare ad un tempo all'ordinamento, al vestire, all'armamento, alla istruzione, alla disciplina delle soldatesche, da per tutto si richiedon soldati, e chi dovrebbe vegliare alla libertà e all'ordine, o si ricusa o vi si reca strascicando. Le apprensioni e le esagerazioni della frontiera ci obbligavano di rafforzare il Corpo d'osservazione di due compagnie di cacciatori, stanziate a Lucca, che è base di operazione; e Lucca non si crede sicura sotto l'egida sagra della Guardia civica. E noi intanto? Anche nel giorno solenne del Natale facciamo partire truppe, di persona il Ministro col suo capo di stato maggiore recasi in Pistoia per stabilirvi l'altro Quartier generale della destra della frontiera, e arma di novelle armi quel battaglione Bersaglieri, i cui soldati si mostrarono alle sue parole accesi di santa carità di patria italiana, ove fosse calpesta la santità delle nostre frontiere; il che non crederemo mai, per le inconcuse ragioni del dritto, il quale per umanità e civiltà de'tempi dee trionfare su la forza. Ma a che varranno gli sforzi militari della Toscana? A nulla, se i cittadini tutti non guardino a questa nostra stella polare, l'indipendenza. Volete o no l'indipendenza? Se la volete, noi ve la propugneremo, ma voi avete a pensare alla libertà ed all'ordine.

Se la Milizia dee pensare a tutto: a guardarvi le strade, le poste, i lavoratori, i comunisti, le città, i borghi, i grassatori; il Ministro della guerra si ritira, piangendo, su le sorti di questa Italia nostra, i cui figliuoli sanno lacerarsi e disgiungersi, non amarsi e indissolubilmente stringersi, gridando: *Indipendenza a QUALUNQUE COSTO.* (Monitore Toscano.)

— In prova che l'attuale Governo Toscano ha somma fiducia pur anco all'Estero, nella giornata di ieri a questa mattina sono giunte nel porto di Livorno, già ricco di bastimenti, altre diciotto navi mercantili di portata maggiore. (Ivi.)

PISA 23 Dicembre.

È passata stamane l'avanguardia di 300 Ungheresi disertati dall'armata austriaca e giunti in Toscana per la via di Modena. Stasera, col vapore proveniente da Lucca, arriverà il seguito dei 300, per prendere soldo in Toscana, pronti alla difesa delle libertà della Italia, sorella della Ungheria, animata come la patria nostra dall'istesso spirito d'indipendenza contro le brutali orde croate. Nell'attualità delle circostanze che pongono una divisione assoluta tra l'Austria e l'Ungheria, l'armata di Italia non può certamente contare tra i nemici della libertà i reggimenti Ungheresi. (L'Italia de' Giovani.)

PIEMONTE

TORINO 16 Dicembre.

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 15.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE

GAETANO DEMARCHI.

Presidente. Si apre la discussione per la presa in considerazione.

Arnolfo si oppone alla proposta, e dice non essere allo scopo di discutere la grave questione se i Sindaci debbano essere scelti nel modo prescritto dalla legge ora vigente, od in quello che il Deputato Michelini desidera proposto; ma solo di giustificare che la proposta attualmente fatta è intempestiva in ragione del tempo ed in ragione delle circostanze.

Cagnardi dice che la sua opinione va ancora più in là della proposta Michelini. Parergli ormai tempo di sciogliere la servili catena; perocchè il popolo è sovrano, e tutto quello che può fare da sè, lo deve fare senza dipendenza dal governo.

Il Sindaco nominato dalla stima e dal voto de' suoi comunisti attendere con maggior cura a' suoi doveri; e i comunisti che lo nominarono, essere sempre più pieghevoli in vista dell'origine sua. Confessa però, che in questo momento in cui si aspetta dal nuovo Ministero, il quale non è ancora guasto dall'aura corrompitrice (ilarità), si facciano buone nomine, in quanto che saprà prendere informazioni a proposito, e coordinarle con tutte le altre costituzioni; egli crede meglio di tacersi.

Brignone prende la parola per appoggiare la presa in considerazione della proposta Michelini, e risponde alle obiezioni fatte da Arnolfo.

Degjorgi. Siccome io sono di coloro, i quali pensano che il potere municipale debba essere distinto, separato, e indipendente dal potere esecutivo, così io penso, che la proposta del deputato Michelini debba essere presa in considerazione, in quanto che verrebbe a restringere quella troppo grande latitudine, che è lasciata al Governo di scegliere i Sindaci fra i consiglieri comunali.

Io sono d'avviso che non si possa avere un buon regime municipale fino a che l'amministrazione locale non sarà distinta e separata dall'amministrazione pubblica.

tichissimo le corporazioni inglesi e le stesse nostre consuetudini; conciossiachè, non è ancora un secolo, molti comuni italiani facevano al suono della campana accorrere il popolo ad eleggere i suoi Magistrati.

7. Quanto poi a coloro che possono venire eletti al Consiglio municipale, il Consiglio di Stato prenderà ad esaminare se convenga costituire per condizione di eligibilità un censo, il quale per altro non sembra dover essere molto alto e maggiore di quello che si ricerca per registrare un nome nelle liste elettorali politiche, e debbe poi essere titolo di eligibilità ogni professione liberale, ed ogni altra legale dimostrazione e testimonianza di capacità.

8. Converterà pure al Consiglio di Stato di determinare il numero de' Consiglieri municipali in proporzione delle rispettive popolazioni; e forse il termine proporzionale dovrà riuscire più largo per i piccioli Municipii, e più ristretto per i grandi.

9. Esaminerà il Consiglio di Stato se debba la elezione dei rettori del Municipio lasciarsi tutta al solo Consiglio, o fare a tale nomina intervenire altresì in qualche modo diretto o indiretto l'intero Corpo degli Elettori.

10. A rispetto delle forme con cui debbono convocarsi i Consigli, presentarsi le proposte, prendersi le deliberazioni, è desiderio del Ministero ch'esse sieno determinate, secondo le consuetudini nostre, più generali e migliori; salvochè vengano sciolte dall'esigenze continue e minute dei Presidi e dell'alto Governo: come quella, per modo d'esempio, che ad ogni adunanza consigliere debbano assistere i capi delle Province o i governatori dei luoghi, o come l'altra che debbano essi rivedere e sancire sempre i verbali, e l'altra che debbano innanzi assentire a certe proposte, e simili vincoli e suggestioni non compatibili col principio fondamentale della libertà e autonomia del Municipio.

11. La comunicazione pertanto d'ogni verbale e d'ogni atto, la quale è convenevole che i Municipii facciano ai Presidi e Governatori, non dee dar luogo a censura, a sospensione od annullazione, fuorchè quando, l'atto consigliere o proposto o consumato, sia in contravvenzione o con lo Statuto fondamentale e costitutivo del Municipio medesimo, o con alcuna legalità e forma assegnata all'adempimento dell'atto, o infine con alcuna legge universale dello Stato.

12. Intorno alla questione difficilissima della tutela, il Ministero invita il Consiglio di Stato a ben ponderare se convenisse di stringere quella in un diritto di revisione e di temporaneo divieto, il quale inducesse la profittevole necessità di ripigliare l'esame e rinnovare più volte la deliberazione sulla materia medesima. Certo è che un tal divieto temporaneo e sospensivo torna sufficiente a impedire l'impepito inconsiderato delle risoluzioni consigliari, o la poca cognizione della cosa deliberata, o la sorpresa e sopraffazione che i partiti e le passioni possan recare nei scrutini Municipali.

Ma certo è d'altra parte che una risoluzione consigliere la quale, nonostante il divieto interposto e le ragioni addotte a spiegarlo, si rinnovi parecchie volte con poca o nessuna varietà nella sua materia e nella maggioranza de' voti, e s'adempia costantemente coll'osservazione di tutte le forme, dimostrando e provando una volontà ferma e sufficientemente avvisata ed illuminata, non dee venire assolutamente inibita.

13. La facoltà poi del temporaneo divieto potrebbe, secondo la gravità e l'efficacia della proposta, venire attribuita o al Consiglio Provinciale rispettivo o al Governo; al primo per le deliberazioni meno importanti, al secondo per le più gravi.

14. Convienne in conseguenza di ciò al Consiglio di Stato di ben divisare quali specie di proposte, quale aumento di spese, quali mutazioni od innovazioni straordinarie sieno da sottoporsi alla revisione del Governo, ovvero a quella del Consiglio Provinciale.

15. Le difficoltà più gravi che sembrano contrastare al desiderio espresso dal Paragrafo 12, cadono, secondo l'opinione del Ministero, sui molto piccoli Municipii, ove la cognizione dei veri comuni interessi può riuscire troppo scarsa, e ove uno o pochi denarosi e potenti di leggieri soverchiano e signoreggiano. Veda il Consiglio di Stato se fosse rimedio valido a ciò lo scemare notabilmente il numero de' Municipii, ovvero il sottoporre gli estremamente piccoli, e composti di gente rozza, alla tutela dei maggiori quasi loro appodati; la qual tutela peraltro non trascenderebbe giammai i termini significati nel Parag. 12.

16. L'altra rubrica da esaminarsi dal Consiglio di Stato, si è, quali pertinenze governative sia provvido e profittevole di attribuire in alcuna porzione ai Comuni, come la polizia, la riscossione de' dazi, la spartizione delle imposte e simili.

17. Parimenti esaminerà il Consiglio se convenga investire i Comuni della giurisdizione di pace, e con che norme e dentro a quali confini.

18. Da ultimo consideri bene il Consiglio di Stato se possa la Costituzione nuova de' Municipii sciverarsi dalla questione scabrosa e difficile dello spartimento dei territori, ovvero se l'implichi necessariamente in più modi, e n'esiga la contemporanea esecuzione.

Finchè si lascerà cumulado nella persona del Sindaco l'esercizio delle attribuzioni che riflettono l'amministrazione locale, e delle attribuzioni che riflettono l'amministrazione generale, noi non avremo mai una buona amministrazione; perchè una delle due: o il Sindaco sarà ligio e compiacente al Governo, ed allora sacrificherà l'interesse locale per favorire l'interesse dell'amministrazione pubblica, od invece sarà molto propenso a favorire l'amministrazione locale, ed allora, per favorire questa, pregiudicherà la pubblica amministrazione.

Per questi motivi io sono d'avviso che non solo si debba restringere la facoltà al Governo di eleggere i Sindaci, ma che gli si dovrebbe levare intieramente siffatta facoltà.

Pescatore. Sorgo anch'io ad appoggiare la proposta del deputato Michelini, benchè, debbo dirlo, io non sia uno di coloro i quali credono dover essere il potere municipale assolutamente distinto dal potere esecutivo, dal potere centrale. Se si ammettesse questa supposizione, allora ne risulterebbe che la società non sarebbe più una vera società, ma piuttosto una confederazione di municipii. Credo doversi, per l'interesse comune, concentrare, per quanto sia possibile, nel potere esecutivo l'amministrazione di tutti i comuni. Siccome però questo principio assolutamente sarebbe contrario allo sviluppo della libertà nazionale, credo potersi rimediare con allargare il principio elettivo in tutti gli ordini, e in tutti i gradi amministrativi.

Però, quantunque io non aderisca a questo sistema della separazione del potere municipale dal potere esecutivo, credo potersi trovare ne' principii attualmente in vigore una ragione sufficiente, anzi perentoria, per appoggiare la proposizione del deputato Michelini.

Farina Paolo fa osservare, che in questa questione vi sono tre questioni, una di massima, una di modo, una di opportunità; e termina sostenendo che la proposta Michelini è intempestiva.

Michelini G. B. (dopo avere risposto a' suoi diversi oppositori). La Camera non deve dimenticare che viviamo in tempi difficili (Rumori). (Io non desidero certamente questi tempi, ma siccome essi possono venire, così è bene premunirci). Non devesi dimenticare, dico, che possono essere vicine conflagrazioni generali, ed allora sapete voi quali governi saranno inconcussi? quelli che avranno salde fondamenta nella libertà della nazione.

I ministri, o signori, vanno, e vengono (ilarità) l'ammettete questa verità? (ilarità universale). Ora io domando, è egli bene che una nazione abbia i suoi Sindaci nominati secondo l'intenzione di un ministro, che più non è, oppure secondo l'intenzione di una maggioranza, la quale è sempre?

Mellana. Io combatto la proposizione del deputato Michelini, e voto contro la presa in considerazione della medesima, perciò solo che il palliativo rimedio proposto dal mio onorevole amico alla legge municipale, tutta quanta difettosa, io lo ravviso dannoso piuttosto che utile, e soprattutto inopportuno. Dico dannoso, perchè le leggi che si correggono a centoni ed in modo incompleto, riescono talora non migliorate, ma doppiamente guaste e difettose. Mi restringo ad osservare che nella proposizione Michelini si sancirebbe il principio del voto a due gradi, contrario al principio democratico, senza sancire il diritto dell'assoluta sovranità del popolo nelle elezioni municipali.

Molte voci. Ai voti! ai voti.
Presidente. Metto ai voti la presa in considerazione della proposta del deputato Michelini.

(Dopo prova e controprova, è presa in considerazione).

Si discute se gli uffici si debbano rinviare oggi stesso per la scelta dei Commissari all'esame del bilancio, ed è deciso pel sì.

Presidente. Il deputato G. B. Michelini ha la parola per una interpellanza al Ministero.

Michelini G. B. Io rivolgo le mie parole al signor Ministro de' culti per chiamare la sua attenzione sopra una circolare del vescovo di Sap. Gio. di Moriana. In questa circolare sono grandissimamente, indegnamente travisati i fatti accaduti a Roma. (legge il principio della circolare, poi dice: credere che il governo piemontese, dovrebbe difendere il governo romano dalle imputazioni che gli son date).

Ministro di grazia e giustizia. La Camera certo non s'aspetta da me che io risponda ai varii punti di questione posti in campo dal preopinante, giacchè la prudenza non mi permetterebbe di rispondere intorno a fatti che io non conosco, e che non ho quindi ancora potuto pesare ed esaminare. Perciò io non risponderò che ad un solo, a quello cioè che il vescovo di S. Giovanni di Moriana nella sua pastorale di cui s'è intesa lettura, abbia ecceduto i limiti del suo potere, ed abbia alterata la verità degli avvenimenti succeduti ultimamente a Roma; dirò alla Camera che io non conosco la pastorale se non dietro rapida lettura che me ne procurò per cortesia il preopinante; che se in realtà vi fu qualche eccesso; se in realtà apparirà che il vescovo abbia in qualche modo ecceduto, certamente il Governo non mancherà di provvedervi e di prendere tutte quelle disposizioni che siano necessarie per reprimere, o prevenire qualunque abuso di autorità (Segni di approvazione.)

Jacquemoud, deputato di Moutiers, parla in francese ed a lungo contro la Circolare; ed è più volte applaudito.

Monti. Come prete in un governo costituzionale, e come membro di un Parlamento italiano io protesto altamente contro le parole profferite dall'onorevole deputato Jacquemoud (Sensazione).

Jacquemoud barone protesta anch'egli nel senso del deputato Monti.

Jacquemoud di Moutiers risponde ai predetti, e dà nuove spiegazioni sui fatti avvenuti a Roma.

SUPPLEMENTO AL NUM. 271.

DELLA GAZZETTA DI ROMA

ROMA 30 Dicembre 1848.

NOTIFICAZIONE

Il Consiglio Comunale di Roma, nelle tornate dei giorni 1, 4 e 6 del prossimo passato settembre, sanzionò le norme sulle quali doveva stabilirsi la esigenza della tassa addetta alla polizia delle strade urbane sopra i cavalli di lusso e di vettura.

La Romana Magistratura, in adempimento dei decreti del Consiglio, ottenutane l'approvazione governativa, ordina quanto segue:

1. I proprietari dei cavalli e muli di lusso, ossia di proprio uso, pagheranno la tassa di scudo uno al mese per ogni capo.

2. Per i cavalli e muli dei vetturini è mantenuta la tassa mensile di bajocchi cinquanta per ciascun capo.

3. I cavalli e muli che promiscuamente si fanno servire al lusso e ai trasporti, o agli usi dell'agricoltura, in numero però non maggiore di quattro per ogni possessore di essi, pagheranno la tassa di bajocchi cinquanta mensuali per ciascuno.

4. In quanto ai cavalli e muli appartenenti a proprietari, vetturini o conduttori di qualsivoglia specie di vetture, che provengono dall'Estero o dallo Stato, non si risguarderanno come stanziati in Roma, se non dopo l'ottavo giorno della loro dimora, non compreso quel dell'arrivo. Spirato questo termine, saranno soggetti al pagamento della tassa secondo le rispettive categorie.

5. Le tasse sovraenunciate saranno applicabili ai cavalli e muli che ritengono in Roma e nelle sue adiacenze, nella periferia di due miglia dal recinto della città.

6. Vanno solo esenti dal pagamento della tassa, oltre ai cavalli destinati al servizio del Sovrano e del Corpo diplomatico:

1. I cavalli e muli addetti esclusivamente ai trasporti che si riferiscono al commercio e alla industria;

2. I cavalli e muli dei vetturini dei paesi circovicini che non hanno stalla fissa in Roma;

3. I cavalli addetti alla truppa di linea; quelli necessari al servizio cittadino prestato dagli uffiziali di stato maggiore, e di stato maggiore generale della Guardia Civica; finalmente i cavalli dei Corpi di artiglieria e cavalleria della Guardia medesima.

7. Ogni possessore o detentore di cavalli o muli dovrà nuovamente darne esatta e fedele assegna nella Segreteria del Comune in Campidoglio, entro il termine di giorni quindici, a cominciare dal 1. del prossimo Gennaio.

Per le assegne successive i nuovi possessori di cavalli o muli avranno tempo tre giorni, compreso quello dell'acquisto o della introduzione in città.

Nelle assegne dovrà indicarsi il locale delle stalle in cui si ritengono i cavalli; e in caso di cambiamento, dovrà darsene notizia entro tre giorni.

8. Le assegne dovranno essere sottoscritte dal proprietario o suo legittimo rappresentante, ed indicare il domicilio dell'assegnante. Esse saranno valide per tutto il tempo che sarà dichiarato nel darle: non potranno però darsi pel tempo minore di un mese.

Se allo scadere del termine assegnato non siasi fatta dichiarazione in contrario, le assegne s'intendono prorogate pel termine stesso in che si trovano date.

9. Nell'atto dell'assegna i proprietari o detentori di cavalli o muli dovranno pagare la tassa di un mese anticipato; e così proseguire per ogni mese successivo.

10. Le disdette saranno obbligatorie al pari delle assegne: dovranno egualmente essere firmate dal proprietario o suo rappresentante; nè avranno effetto che allo spirare del termine pel quale siasi già pagata la tassa.

11. Chi non avrà dato l'assegna, o avrà dato sia l'assegna sia la disdetta mancante o meno fedele, sarà considerato in frode, e sottoposto, oltre al pagamento delle spese di procedura, nella prima contravvenzione alla multa, di una somma eguale alla tassa che avrebbe dovuto pagare. In caso di recidiva la multa sarà duplicata.

12. Chiunque mancherà al pagamento della tassa, o incorrerà in multa, sarà soggetto alla mano regia, che verrà intimata e spedita a forma di legge.

13. Colla presente Notificazione non s'intende derogato alle altre disposizioni e discipline ora in vigore, compatibilmente colla Notificazione medesima: riserbando il Comune di prendere, ove occorra,

quelle ulteriori misure che le circostanze potessero richiedere.

Dal Campidoglio li 29 Dicembre 1848.

TOMMASO CORSINI Senatore.

CLEMENTE LAVAL DELLA FARGNA

CARLO ARMIELLINI

VINCENZO COLONNA

FRANCESCO STURDINETTI

OTTAVIO SCARAMUCCI

LORENZO ALIBRANDI

Conservatori.

GIUSEPPE ROSSI Segretario.

PIEMONTE

TORINO 17 Dicembre.

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 16.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
GAETANO DEMARCHI.

Il Segretario Arnolfo. Dopo la lettura del processo verbale, il Presidente comunica intanto alla Camera un dispaccio del Presidente del nuovo Consiglio de' Ministri, col quale si avvisò che verso le ore due il Consiglio dei Ministri di S. M. converrà alla Camera dei Deputati.

Si dà, secondo il consueto, un'idea delle petizioni 613, 614, 615 e 616. Quest'ultima che fa rilevare la inesecuzione delle leggi sulla mendicizia, vien dichiarata d'urgenza.

(Il Deputato Cabella presta il giuramento.)

Scofferi chiede alla Camera che questa sera o domani si tenga una seduta straordinaria per le petizioni. È appoggiato da Valerio.

Josti. Io proporrei di consultare piuttosto la Camera, se, cambiando il suo ordine del giorno, intenda passare in questa stessa tornata a udire le relazioni delle petizioni.

(La Camera approva.)

Presidente. I relatori della Commissione per le petizioni hanno la parola.

Valerio Relatore. La petizione n. 238, del 5 Luglio, è di un bravo popolano, nostro concittadino, Boggio Giovanni macellaio.

I sensi che vi sono espressi ed i suggerimenti che dà al paese, sono così generosi, ed in buona parte così opportuni, che io credo di doverli leggere per intero.

Signori Deputati.

L'urgente bisogno che, nelle gravi circostanze in cui si trova la patria nostra, tutta la popolazione venga armata, e sia pronta alla riscossa in un fortunoso accidente di guerra, nel mentre indusse i Deputati del popolo a deliberare che quattro milioni sarebbero impiegati nell'acquisto d'armi, fece nel tempo stesso proclamare dal Ministero nella Camera un grande principio economico, la libertà della fabbricazione delle armi, sottoposte unicamente a quelle cautele che valgono ad assicurare la buona e perfetta condizione. Quest'utile divisamento tuttavia non riceve finora alcuna provvida sanzione: egli è urgente che la Camera provveda acciò questo principio passi dai suoi processi verbali ad una attiva applicazione; e sarebbe in questo punto forse da imitarsi l'esempio di Napoleone, il quale esentava dal servizio della guerra chi era addetto alle private fabbriche d'armi, le quali lavoravano in imprese di Stato. La sorveglianza delle autorità locali, e massimamente l'interesse che avevano i parenti di quelli che si trovavano all'armata, bastavano a garantire il pubblico che quest'impiego non diventasse un pretesto d'esenzione.

Frattanto converrebbe che almeno le fabbriche attualmente esistenti ricevessero un impulso vitale pari al bisogno che ci stringe; è perciò doloroso che la fabbrica p. o. di Valdocco non sia energeticamente diretta dappoiché essa sarebbe capace di una ben maggiore produzione.

Un'altra necessità della guerra è il danaro. È a notizia del sottoscritto che per soddisfare a questo bisogno si sono già proposti varj mezzi. Ma invece di gravitare sopra famiglie d'impiegati d'ordine inferiore, o di piccoli industriali o proprietari che vivono in angustie, e di porre in maggiori imbarazzi l'agricoltura ed il commercio già di tanto arrenato, non sarebbe più giusto e ragionevole di prevalersi di tanti valori e proventi che stanno come inoperosi ed inutili al bene della patria e del popolo? -- Non dovrebbero specialmente darsi eccitamenti a molte persone e famiglie opulenti, che gaderanno per lo passato una gran parte delle rendite dello Stato, quantunque di poco merito, e già doviziose del proprio? Intanto, nell'intento anche di aprire una via e rivelare molti arcani di non poco interesse, il sottoscritto proporrebbe che, nel mentre la Camera sollecitar debba il Ministero per avere tutti i dati statistici relativi alle manimorte, e specialmente alle corporazioni religiose già soppresse, o più attenenti al gesuitismo, per poter poi provvedere definitivamente;

nel mentre la Camera provvederà a che i denari dello Stato non vadano più in pagamento di enormi pensioni a persone poco benemerite della patria, che intanto si faccia un appello alle popolazioni; che s'invitino cioè tutti i comuni, tutte le parrocchie, tutti i santuarii, i conventi, le cappelle ecc. a consegnare allo Stato a titolo d'imprestito tutte le campane, escluse le necessarie, tutte le argenterie, i vasi sacri eccettuati, obbligandosi lo Stato a rimborsare il valore di questi oggetti, quando il pubblico tesoro sarà in grado di operarlo.

In quanto alle campane, non sarà verosimilmente il caso di convertirle in cannoni, perchè in questa parte il Governo si era da lunga mano preparato alla grande impresa: e tra l'artiglieria che abbiamo, e quella che prenderemo sul nemico, dovremo averne abbastanza per iscacciare il barbaro dall'Italia. (A questo punto entra Vincenzo Gioberti seguito dall'intero Consiglio de' Ministri. Le gallerie e le Camere prorompono in vivi e prolungati applausi. Ristabilitasi poi la calma, il Relatore continua a leggere.) Ma nella scarsità del numerario che comincia a farsi sentire, converrebbe che il metallo delle campane fosse impiegato alla formazione di una buona moneta, per esempio, in tante pezze da cent. 25 che sarebbe volentieri accettata, ed aumenterebbe la risorsa del R. erario. Le popolazioni non mancheranno a questo appello, quando siano ben persuase che, questo non è uno spoglio, come quello che fece altre volte fra noi lo straniero, ma che è un libero prestito che esse fanno ai superiori bisogni della patria; e che lo Stato non mancherà ai suoi obblighi.

Converrebbe perciò che s'invitassero le popolazioni a questo dono, che le autorità locali, le amministrazioni religiose, i provvisti di benefici e di cappellanie, unitamente alle persone godenti la fede pubblica, procedessero in ciascun luogo all'inventario con estimo degli oggetti che sono in grado di disporre, e che persone probe e conosciute procedessero a ritirare questi doni in nome dello Stato, ritenendo ciascuna delle parti un inventario degli oggetti sottoscritto da tutti gli interessati in un col suo verbale di rimessione ai commissari regi, che sarà il titolo per la restituzione del valore; dando ai corpi amministrati, ed ai regi commissari facoltà di transigere ogni cosa relativamente all'estimo, e a quelli facendo facoltà di disporre per questo fine di quegli oggetti come credano, senza maggiori formalità che possano essere prescritte. Salute e fratellanza.

Boggio Giovanni macellaio n. 2.

Quando fra il nostro popolo, è nelle classi che lavorano un uomo che sa parlare con questi sensi ed in questo modo, la vostra Commissione non può non trarne felice augurio pel procedimento delle libere istituzioni fra di noi.

Quindi senz'altro aggiungere, la vostra Commissione vi propone che questa petizione sia trasmessa al Ministro di finanze, e segnatamente a quello di guerra, e che quindi sia consegnata agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Valerio. Nella petizione n. 243, agli 8 Luglio, con ragionato ordinato del doppio consiglio, una delle generose città della Riviera Ligure, Spezia, vi chiede di decretare che una strada di comunicazione sia aperta fra di essa e la città di Parma.

(Dietro altre osservazioni del Relatore e di Oldoini, le conclusioni della Commissione sono approvate.)

Valerio. Nella petizione n. 193, del 30 Giugno, Gauthier Giovanni Paolo, proprietario di due coppie manifatture in ferro, in Torino, chiede di ridarle a manifattura d'armi da fuoco, proponendo fra le altre, alcune principali condizioni. (legge le condizioni.)

La vostra Commissione vi propone che sia questa petizione trasmessa al Ministero della guerra, raccomandandogli caldamente che ogni mezzo pubblico e privato venga messo in opera onde sia sviluppata, al più presto, e coll'ampiezza maggiore che sia possibile, la fabbricazione delle armi nel nostro Stato, perocchè nelle armi solo stia la salute e l'onore della patria nostra.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

Gioberti. Ho l'onore di notificare alla Camera che S. M. si è degnata di comporre il Ministero nel modo seguente. (Recita i nomi; poi legge il programma, già noto, del nuovo Ministero piemontese.)

Presidente. Do lettura alla Camera, per consentimento degli uffizi, di un progetto di legge presentato dai Deputati, Giotto Pintor, Sullis e Decastro.

« Progetto di legge riguardante l'abolizione delle Compagnie Barancellari nell'isola di Sardegna ».

Art. 1. Un mese dopo la pubblicazione della presente legge, saranno abolite in Sardegna le compagnie d'assicurazione obbligatoria conosciute sotto il nome di Barancellari.

Art. 2. Sarà lecito a' comuni di ritenerle, purché ridotte a semplice contratto d'assicurazione volontaria fra le dette compagnie e gli abitanti de' comuni che consentissero ai patti di esse.

Art. 3. Resta quindi soppressa a perpetuo la così detta quinta regia Barancellare solita esigersi finora.

Chiedo ai signori Deputati che hanno presentato questo progetto di legge quando intendano svilupparlo.

Stotto Pintor. Anche subito: è una cosa così spiccia. *Presidente.* Lo consegnaremo all'ordine del giorno subito dopo le cose di maggiore urgenza: giovedì prossimo, per esempio.

I Relatori delle petizioni hanno la parola. *Valerio.* Nella petizione n. 175 Celestino Pietro Buisson, gerente la stamperia della società eredi di Buisson, a S. Giovanni di Moriana, chiede la revisione della legge 4 Agosto 1829, relativa ai brevetti degli stampatori, ed il coordinamento della medesima colla nuova legge sulla stampa del 26 Marzo p. p.

(Il relatore considera questa domanda sotto due aspetti; cioè sotto quello del diritto, e sotto quello dell'economia sociale. Sotto il primo non la crede generalmente ammissibile.)

La questione d'economia sociale è ragionevolissima, e fondate nella massima parte sono le dimande del petizionario sotto questo secondo rispetto; allora non è più solamente questione di stampatori, bensì d'ogni genere d'industria, perocchè dappertutto si trovano quei vincoli, quelle limitazioni dovute al sistema antico dei pretesi protettori dell'industria e del commercio. Si dissero fondate nella massima parte le dimande del Buisson, vale a dire non in ciò che non sia in alcuna maniera regolato l'esercizio delle officine tipografiche, ma bensì in quanto mirino a far togliere quei gravosi impedimenti che senza vantaggio li limitano, quali sono, per esempio: l'obbligo della pratica per un tempo qualsiasi prima di aprire l'officina, la disquisizione circa la convenienza o no, di aumentare il numero delle stamperie spettante (secondo la vecchia legge) al Governo, quella pure al Governo appartenente circa il numero dei torchi di cui sia provvisto colui che vuole aprir l'officina, e la limitazione del numero degli apprendisti. Tutte cose che si debbono lasciare al libero apprezzamento dell'aspirante o padrone di stamperia, come quegli che è il più interessato a ben giudicarne.

Quindi vi propone la vostra Commissione che vogliate inviare questa petizione al Ministero degli interni colle vostre raccomandazioni, onde studiata la materia vi sia quindi proposto un progetto di legge col quale:

1. Sia abrogata la legge 4 agosto 1829.
2. Sia sorvegliato l'esercizio delle stamperie bensì, ma sia pure consacrato il diritto ad ogni proba e sufficientemente istrutta persona di aprire ed esercire l'arte del tipografo.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

Valerio. Un egregio sacerdote, il teologo Scriverano, con una sua petizione che porta il numero di ordine 321, in data 20 luglio, ricordando come il Parlamento avesse soppressi gli ordini degli Oblati, e non dubitando che questa legge venisse ad essere posta in esecuzione, chiedeva, che il vasto convento occupato dagli Oblati di Torino, nel luogo così detto della Consolata, venisse destinato a ricovero de' preti poveri e vecchi.

La proposta che vi vien fatta dall'insigne sacerdote è generosa, equa e necessaria.

Chi di voi non ebbe nel corso della vita a lamentare di vedere spese volte sacerdoti canuti, mancanti del bisognevole, e astretti a dovere stendere indecorosamente la mano per l'elemosina? Il preparare ai sacerdoti un luogo condegno, ove essi possano onoratamente terminare la loro esistenza, farà sì che molti non avranno ricorso, come spesso accade, a mezzi ignobili, onde procacciarsi un patrimonio, e così avere mezzi di sussistenza nella vecchiezza.

Malgrado che il Ministero abbia trascurata la legge in forza della quale gli Oblati dovessero lasciare quel locale, la Commissione commendando il progetto del teologo Scriverano, conchiuse per la trasmissione al consiglio dei Ministri affinché sia tratta dalla polvere degli scaffali quella legge, e venga eseguito il volere già espresso del Parlamento, e sia tenuta in gran conto la proposta del sacerdote Scriverano, non potendo realmente darsi a quel locale una destinazione più civile, e più utile alla nazione.

Pinelli risponde all'accusa fatta al Ministero di aver trascurata l'esecuzione dell'accennata legge, allegando ch'essa non era stata sancita dal Senato.

Valerio. La città di Alassio rappresentata da N. 130 cittadini con petizione N. 251 si lagna dell'attuale metodo con cui si eseguisce il riparto della leva di terra e di mare, per cui crede d'esser gravata oltre il dovere. Richiede inoltre che in occasione di nuove leve marittime, il Console di Oneglia si rechi nei diversi comuni, piuttosto che obbligare tutti gli iscritti a recarsi ad Oneglia.

Entrambe queste istanze essendo degne di molta considerazione, la Commissione propone l'invio di questo ricorso al Ministro di Guerra e Marina con viva e calda raccomandazione.

(La Camera approva.) *Valerio Relatore.* Solari Giovanni di Genova con sua petizione num. 320, in data del 20 di luglio, plaudendo al concorso prestato dalla Camera, onde fornire i mezzi di guerra contro il barbaro, primo chiede che sia riformato il regolamento di leva: secondo che sia tolta l'esclusione dei seminaristi dalla leva; ed in appoggio di questa proposta, entra nelle seguenti savie considerazioni:

« Ma un inconveniente ben più grande si presenta coll'applicazione dell'art. 228 dello stesso regolamento, con cui sono esenti dal concorrere alla formazione del contingente i giovani in carriera ecclesiastica. Qualora questo principio continui ad essere mantenuto in vigore non v'ha dubbio che fra breve avremo le città popolate di preti. -- Diffatti, negli scorsi anni una gran parte di giovani vestivano l'abito clericale appunto per sottrarsi al pericolo della vita cui sarebbero esposti ove loro toccasse di partire, ovvero per risparmiare vistose somme onde farsi surrogare. Egli è ben vero che i giovani in carriera ecclesiastica, nel venire ammessi all'esenzione, dovranno poi essere iscritti nella lista alfabetica della classe seguen-

te, per essere quindi posti in capo lista d'estrazione, e saranno così chiamati nelle successive classi sino a che abbiano comprovata la loro ammissione agli ordini maggiori o d'aver compito l'età d'anni 30: siffatta disposizione però non toglie che verificandosi il caso in cui taluno, abbandonando la carriera ecclesiastica, e venendo per conseguenza chiamato a far parte della leva, non abbia tuttavia recato un pregiudizio a colui cui toccò precedentemente in vece sua.

« Al presente poi ove taluni vestissero l'abito clericale, per esimersi da questa leva, recherebbero assai maggiori danni ad altre famiglie che sarebbero in obbligo di privarsi esse della loro prole a causa della classe privilegiata degli addetti alla carriera ecclesiastica. Per questi motivi io imploro dall'E. V. perchè voglia degnarsi di promuovere un Sovrano Decreto con cui, derogando al disposto all'art. 228 alin. 1. del regolamento generale sulla leva militare annesso al Regio Editto 16 dicembre 1837, sia dichiarato che dovranno concorrere nella formazione del contingente a somministrarsi, tanto sulla classe del 1848 quanto su quelle del 1825, 1826, 1827, tutti quei giovani addetti alla carriera ecclesiastica, i quali non avranno conseguito gli ordini maggiori.

La commissione vi propone di passare all'ordine del giorno sulla prima parte, perchè venne già provveduto per ciò che riguarda l'ammissione alla leva degli accattolici, dei protestanti, e degli ebrei; vi propone poi il deposito negli archivi della Camera per la parte riguardante i seminaristi; affinché qualora qualcuno dei Deputati, valendosi del suo diritto d'iniziativa proponesse una legge consimile, trovi in questa petizione quegli schiarimenti, e quelle notizie di fatto, che possono esse utili.

(Le conclusioni sono approvate) La petizione num. 316 è anonima, quindi non ce ne occupiamo.

I cittadini di Torino ricorderanno come poco prima che le riforme rischiarassero alquanto il nostro orizzonte, da cabala secreta venissero cacciate da uno degli istituti educativi principali della città di Torino, chiamato del Soccorso, le maestre che da lungo tempo reggevano quell'istituto, e loro venissero sostituite repentinamente le dame del Sacro Cuore. Ora il Notajo Giovanni Maria Carutti reclama appunto contro quella usurpazione per parte delle dame del Sacro Cuore, e chiede che le maestre già cacciate siano reintegrate nel loro posto.

La Commissione vi propone l'invio della petizione al Ministro dell'interno ed alla Commissione incaricata di esaminare la condotta dell'opera di S. Paolo, di cui la Camera chiese varie volte conto, ma non l'ottenne mai. Affinchè anche ciò serva d'incitamento alla Commissione, onde proceda più rapidamente nelle sue ricerche, e si provveda ad uno certamente dei più sentiti bisogni della città di Torino. Sicuramente se le vistosissime rendite di cui gode l'opera di S. Paolo fossero meglio distribuite, la città di Torino non vedrebbe tutte le sue vie ingombre di mendicanti (Bravo).

Pinelli. Risponde ad uno dei punti della relazione, cioè in quanto si disse che non aveva avuto alcun riscontro intorno alla Commissione stata ordinata per esaminare i fondi dell'amministrazione di S. Paolo.

Parla quindi il Deputato Cottin, come membro della suindicata Commissione.

Continuano a parlare sul proposito anche Despines e Valerio.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, dividendole in due parti. In primo luogo, chiedo alla Camera se voglia che questa petizione sia trasmessa al Ministero degli interni.

(Sì, approvato) In secondo luogo se voglia che sia trasmessa alla Commissione incaricata di riferire intorno all'opera di S. Paolo.

(Non è approvato.) *Valerio.* Chiedo la contraprova.

(La Camera decide nuovamente che non sia trasmessa.)

Mellana. Vi sono 15 petizioni fin da questa estate trasmesse alla Camera, le quali tutte hanno un medesimo oggetto; esse sono coperte di centinaia di firme, e tendevano a ricorrere al Parlamento affinché questo non potesse indugio a sancire la legge d'unione col lombardo-veneto ed il principio della Costituente. La Commissione crede che si dovessero queste petizioni trasmettere agli archivi della Camera onde restassero testimonianza al nostro parlamento che, quando a quasi unanimi voti sanciva la fusione di noi colle altre provincie del regno, esso adempiva al più sincero desiderio di tutte le nostre popolazioni (applausi).

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.) *Mellana.* La petizione num. 72 è di un solo negoziante di Torino, il quale ricorreva al Parlamento onde fosse bensì dichiarato il principio della Costituente, ma però chiedeva che fosse prima di ogni cosa stabilita Torino capitale del nuovo regno (Segni di disapprovazione dalla Camera e dalle gallerie).

Io credo debito nostro (siccome questa falsa idea pur troppo è stata perneciosa al segno che, senza questa idea, forse noi ora in luogo di vedere le vie di Torino percorse da migliaia di esuli, si vedrebbero qui invece convenuti in assemblea Costituente i rappresentanti dei liberi cittadini d'Italia), io credo perciò debito nostro che da questa tribuna sia detto una volta per sempre, che coloro i quali in questo parlamento si mostrano zelatori per promuovere l'unione, e sancirla col proclamare il diritto nella nazione di dare a sè regime mediante una Costituente, loro non cadde mai in mente, che in quel tempo si dovesse decidere della capitale.

Si voleva soltanto dichiarare un gran principio, cioè che alla Costituente si aspettava il decidere a qual potere apparterebbe in appresso di stabilire, in tutte

le emergenze, quale sarebbe la sua capitale (Bene! bene!).

Alcune voci. Propone l'ordine del giorno? *Mellana.* Su questa petizione la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(Le conclusioni sono approvate)

Mellana. Petizione num. 220 del sig. Scagliotti Giovanni Battista, già professore di lettere e di metodo nella R. Accademia militare, ed Istitutore di sordo-muti e di ciechi, in cui espone ch'ei fu il primo ad introdurre nei Regi Stati e in Italia i metodi, dai quali traggono origine le teorie che formano in oggi parte essenziale nella scuola superiore di metodo; che l'apertura di tale scuola, autorizzata per R. Biglietto del Re Carlo Felice, lo sottopose a gravissime spese, delle quali non poté trarre utile adeguato per le persecuzioni di cui ebbe a cader vittima, suscitategli dai nemici di ogni utile istituzione e del progresso. Che i danni ricevuti non ascendono a meno di 45 mila lire, onde ricorre alla Camera per un adeguato compenso.

La Commissione conchiude per l'invio di questa petizione al Ministero della pubblica istruzione, affinché vegga se siavi modo di organizzare un ramo così interessante d'istruzione e valersi dei lunghi studi ed esperienza del Ricorrente, onde questi abbia anche un giusto compenso ai fatti sacrificii.

Michellini G. B. Espone lungamente i meriti del prof. Scagliotti, e i danni da lui patiti per l'amore della scienza e dell'umanità.

(Le conclusioni della Commissione sono approvate).

Fois. Sono due settimane dacchè il mio progetto di legge sugli stradali di Sardegna è all'ordine del giorno. Finchè trattossi dell'esercito io cedetti sempre il posto: ora che la Camera ha tale argomento esaurito, io mi trovo in dovere di far valere la pozzività che mi compete.

Presidente. Se il Deputato Foies è pronto, può sviluppare la sua proposizione anche al momento, se la Camera consente.

Molte voci. Sì, sì! *Fois.* Espone assai lungamente e con calore la sua proposta, e finisce con raccomandarla alla generosità della Camera.

La seduta è sciolta a ore 5.

SENATO DEL REGNO

Turnata del 18.

PRESIDENZA COLLIER.

Sineo, Ministro dell'Interio, legge a nome del nuovo gabinetto.

Signori Senatori.

Dal momento in cui piacque all'Augustissimo Principe di chiamarci a parte degli intimi suoi consigli, era nostro doveroso pensiero di esporre al cospetto dell'intero Parlamento i sentimenti che reggeranno la nostra condotta. Una cagione indipendente dalla volontà nostra ci tolse di poterci portare davanti le Signorie Vostre con quella sollecitudine che stava nel nostro desiderio. Ora saremmo soverchi se da noi si ripetessero in quest'aula le dichiarazioni fatte nell'altra Camera ed inserite nel foglio ufficiale. Esse sono il simbolo della intiera nostra vita; il nostro vangelo politico. Ognuno di noi, sin dalla prima sua adolescenza, volgeva ansioso lo sguardo verso un futuro, che poteva sembrarci più o men remoto, ma che a tutti pareva sicuro ed ineluttabile. Invano gl'interessi ed i pregiudizi si univano per opporci una costante resistenza. Per noi la giustizia e la libertà era come una seconda religione, ai cui dogmi, alle cui promesse abbiamo sempre prestata una fede inconcussa.

Ma la prepotenza dello straniero, che occupando gran parte della nostra penisola, estendeva sulla intiera nazione le reti funeste della sua diplomazia, doveva neutralizzare per molti lustri l'influenza benefica degli uomini e dei tempi. Ausiliari agli stranieri erano l'ignoranza e le vili passioni, la calunnia ed i sospetti che dividevano i buoni. E poi; a che serviva il perfezionamento sociale che andasse operandosi in qualche provincia; allorchè il rimanente d'Italia giaceva in una deplorabile servitù? Quale è l'uomo così freddo che potrebbe assidersi tranquillo a tanta mensa allorchè sapesse che a lui vicino giaccia il padre od il fratello negli orrori di squallido carcere, minacciato dalla scure del carnefice?

Era pur questo lo stato della misera Italia; ed egli è per spezzare le catene dei nostri fratelli che Carlo Alberto stava da quattro lustri apparecchiando un valoroso esercito destinato al riscatto della comune patria. Era questo, lo scopo di una impresa che altri osò tacciare di temeraria, e che noi chiameremo sempre giusta, doverosa e santa.

Ma per assicurare l'esito di questa nobile impresa è necessaria tutta la forza che nasce dall'ordine unito alla libertà: problema che ai tempi nostri non crediamo potersi altrimenti risolvere, salvo con la stretta unione del principio monarchico e del principio democratico. Egli è sotto l'egida di una monarchia schiettamente democratica, scevra d'incagli, d'inquietudini e di sospetti, che i forti cittadini dell'Alta-Italia potranno costituire nel fatto quello stato, che fu creato dalla volontà dei popoli. E se, come non ne dubitiamo, una solida confederazione verrà a raccogliere in un fascio le forze dell'Italia tutta, essa non tarderà a ripigliare fra le colte e generose nazioni d'Europa quel seggio che Dio le ha assegnato.

Questa è la via di prosperità e di gloria che crediamo aperta alla patria nostra, ed in cui speriamo, o Signori, di poter progredire col leale e benevolo vostro concorso.

Il Presidente dà comunicazione alla Camera della nomina di un altro collega Senatore nuovamente eletto nella persona del Cav. Gabriele De Launay Luogotenente generale.

Il Ministro della Guerra presenta al Senato il progetto di legge riguardante il Corpo dei Bersaglieri, e già adottato dalla Camera dei Deputati.

Si leggono i rapporti di varie petizioni, e si adottano le conclusioni dei relatori.

Il Presidente. Verrebbe ora all'ordine del giorno la relazione e successiva discussione del progetto di legge relativamente alla pubblica sicurezza. Prego il signor relatore Avv. Plezza a volerne dar lettura.

Senatore Plezza legge il rapporto il quale conclude pel ritiro della legge, non solo come inutile, ma come vessatoria e contraria allo scopo che si era proposto.

Il Ministro dell'istruzione pubblica risponde che il Ministero non è per ritirarla, ma, sentite la discussione e le osservazioni, esso esternerà il suo avviso.

(La Camera rimette a mercoledì la discussione.)

La seduta ha termine dopo scambiate varie proposte e risposte tra il Senatore Alberto della Marmora e il Ministro della guerra sulla convenienza e giustizia di occuparsi, per migliorarla, della sorte attuale degli ufficiali, bassi-ufficiali e soldati che compongono i corpi della riserva dell'armata. (Gaz. Piem.)

VENEZIA 24 Dicembre.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA.

Considerando che le nostre condizioni politiche richiedono l'esistenza d'una permanente Assemblea di Rappresentanti, la quale, fornita di mandato illimitato, possa ad ogni bisogno venire prontamente convocata,

Decreta:

Viene istituita un'Assemblea permanente dei Rappresentanti dello Stato di Venezia.

Essa avrà mandato per decidere su qualsiasi argomento, che si riferisca alle condizioni interne ed esterne dello Stato.

Per l'elezione dei Rappresentanti sono stabilite le norme seguenti:

1. L'Assemblea è composta di Rappresentanti eletti con suffragio universale diretto, a maggioranza relativa di voti segreti.

2. La rappresentanza ha per base la popolazione, e si nomina un Rappresentante per ogni 1500 abitanti.

3. Le elezioni si fanno per circondarii elettorali. — Nella seguente tabella sono indicati i circondarii elettorali in cui è diviso il territorio dello Stato attualmente libero, ed il numero di Rappresentanti da eleggersi in cadaun circondario, ragguagliato alla sua popolazione.

Di mano in mano che rimarrà libera altra parte del territorio, saranno stabiliti altri circondarii elettorali.

Circondarii elettorali. — Comune di Venezia.

Rappresentanti

I. Parrocchie di S. Pietro di Castello, S. Martino e S. Francesco della Vigna. N.° 41

II. Parrocchie di S. Gio. in Bragora, S. Zaccaria e S. Maria Formosa . . . » 9

III. Parrocchie di S. Marco, S. Maria del Giglio, S. Stefano e S. Luca . . . » 11

IV. Parrocchie di S. Geremia, SS. Ermagora e Fortunato, S. Marziale e S. Felice . . . » 12

V. Parrocchie di S. Salvatore, SS. Apostoli, S. Canciano e SS. Giovanni e Paolo . . . » 10

VI. Parrocchie di S. Nicolò de' Tolentini, S. Simeone, S. Giacomo dall'Orto, S. Cassiano . . . » 10

VII. Parrocchie di S. Silvestro, S. Pantaleone, S. Maria Gloriosa dei Frari e S. Maria del Carmine . . . » 10

VIII. Parrocchie de' SS. Gervasio e Protasio, di S. Maria del Rosario e Gesuati, dell'Angelo Raffaele e di S. Eufemia della Giudecca . . . » 10

Comune di Chioggia.

IX. Parrocchie della Cattedrale e di Sant'Andrea . . . » 10

X. Parrocchie di S. Giacomo, di Sotto Marina, di S. Anna, Cavanella e Cabianca . . . » 9

Comune di Burano.

Parrocchie di Burano, Mazzorbo, Torcello, Treporti e Cavallino

Comune di Murano.

XI. Parrocchie di S. Pietro di Murano e di S. Donato di Murano . . . » 8

Comune di Malamocco.

Parrocchie di Malamocco e di Lido.

Comune di Pellestrina.

XII. Parrocchie di Pellestrina, Portosecco e S. Pietro in Volta . . . » 5

XIII. Circondario elettorale in S. Biagio di Castello, in cui saranno iscritti gli elettori di tutte le divisioni della Marina militare dello Stato . . . » 4

XIV. Circondario elettorale delle fortificazioni, in cui saranno iscritti gli elettori di tutti i corpi della milizia di terra dello Stato . . . » 9

N.° 128

4. Sono elettori tutti i cittadini maschi, che abbiano già compiuto gli anni 21 nel primo giorno dell'elezione.

5. Si ritengono cittadini per l'esercizio del diritto elettorale:

a) Quelli i quali hanno il loro stabile domicilio nel territorio dello Stato da oltre sei mesi, e non hanno conservata altra cittadinanza;

b) Gli arrolati al servizio militare sotto la bandiera di questo stato, che non abbiano conservata altra cittadinanza.

6. Sono esclusi dal diritto di elezione i dementi.

7. Tutti gli elettori, che abbiano già compiuti gli anni 25 il giorno della elezione, sono eligibili alle funzioni di rappresentante.

8. Non si possono per altro eleggere quelli che sono o furono inquisiti per qualunque delitto, ed anche per gravi trasgressioni di furto, d'infedeltà, di truffa e contrarie alla pubblica costumatezza, se non hanno ottenuto un giudizio definitivo d'innocenza. — Per i cittadini arrolati al servizio militare, aggiungesi come causa d'incapacità il degrado in forza di una condanna, e l'inquisizione attuale o subita, per titolo di codardia, senz'aver ottenuto un giudizio definitivo d'innocenza.

In tali esclusioni non si comprende chi fosse stato condannato od inquisito per delitti politici sotto le precedenti dominazioni.

9. Gli elettori esercitano il loro diritto nel circondario elettorale, a cui appartiene la parrocchia ove hanno abitato fino al 1.° dicembre 1848; ma potranno scegliere i rappresentanti anche fra gli eligibili di tutti gli altri circondarii.

Nessun elettore può votare in più circondarii, quando anche per errore fosse stato compreso in più liste.

10. Il diritto elettorale dev'essere esercitato personalmente.

11. I cittadini arrolati al servizio militare, il cui domicilio per le esigenze del servizio stesso va soggetto a frequenti mutazioni, ritengono iscritti ai circondarii elettorali 13.° e 14.°, come è indicato nella tabella all'articolo 3. — Essi esercitano il diritto elettorale colle norme speciali indicate negli articoli 38.° e seguenti.

12. Le elezioni avranno luogo contemporaneamente in tutti i circondarii, e principieranno col giorno 20 gennaio 1849.

13. Col giorno 1.° gennaio si apre in ogni parrocchia, nel locale che sarà indicato con avviso affisso alla porta della Chiesa parrocchiale, un registro d'iscrizione degli elettori non arrolati al servizio militare, che sono od erano domiciliati in quella parrocchia al 1.° dicembre 1848.

14. Ogni elettore, per essere iscritto, dovrà indicare il suo nome, cognome e soprannome se ne ha; la paternità e il luogo di nascita; e nelle parrocchie urbane, la contrada e il numero della casa in cui abita.

L'elettore darà queste indicazioni sopra una modula a stampa, che sarà distribuita gratuitamente in ogni parrocchia. I nomi degli elettori saranno registrati in ordine alfabetico.

15. L'ufficio d'iscrizione resterà aperto per 8 giorni, cioè fino all'8 gennaio, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

I parenti, o procuratori, possono far seguire l'iscrizione degli elettori assenti, che avessero domicilio nella parrocchia.

16. L'ufficio che dirige la compilazione delle liste parrocchiali, sarà composto:

a) per le parrocchie dei primi dieci circondarii, del parroco o suo coadiutore, di un assessore o consigliere comunale designato dal Municipio, e di cinque notabili della parrocchia designati due dal parroco e tre dal Municipio.

b) per le parrocchie dell'11.° e 12.° circondario, del parroco o suo coadiutore, di un deputato o consigliere comunale designato dal deputato anziano, e di cinque notabili della parrocchia designati due dal parroco e tre dalla Deputazione comunale.

Gli elettori della parrocchia di Cavallino s'iscriveranno nella parrocchia di Burano, e quelli di S. Anna, Cavanella e Cabianca nella parrocchia di S. Giacomo in Chioggia, alle quali per l'esercizio del diritto elettorale intendendosi aggregati.

17. L'ufficio parrocchiale decide se l'iscrizione debba o no aver luogo giusta la domanda che vien fatta da chi presenta la modula.

In caso negativo rilascia a tergo della modula, ed a chi ne facesse richiesta per l'appellazione, un certificato. Nei casi dubbi segue l'iscrizione con avvertenza marginale.

18. Le liste parrocchiali saranno erette in duplo. Un esemplare, insieme con le module, sarà trasmesso il giorno 9 all'ufficio del circondario; l'altro rimarrà presso il parroco, e potrà esservi consultato dagli elettori finchè le liste di circondario sieno rettifiche.

19. L'ufficio di circondario sarà composto:

a) nei primi otto circondarii,
1. da un consigliere dei tribunali designato dalla Presidenza del tribunale di appello;

2. da due assessori o consiglieri comunali designati dal Municipio;

3. da due ufficiali della Guardia civica designati dal Comando generale della Guardia;

4. da otto fra' notabili del circondario iscritti come elettori, scelti dal Municipio in tutte le parrocchie del circondario.

b) Nel 9.° circondario,

1. dal pretore;

2. da due assessori o consiglieri comunali designati dal Municipio;

3. da due ufficiali della Guardia civica designati dal comandante della Guardia;

4. da otto fra' notabili del Circondario, scelti dal Municipio fra gli elettori iscritti da ogni parrocchia.

c) Nel 10.° circondario,

1. dall'aggiunto anziano della Pretura;

2. 3. 4. (come sopra)

d) Nell'11.° e 12.° circondario,

1. da un aggiunto della Pretura urbana di Venezia a scelta del pretore;

2. da due deputati o consiglieri comunali per ciascun comune compreso nel circondario, designati dalla rispettiva Deputazione comunale;

3. da due ufficiali della Guardia civica a scelta del comandante locale;

4. da sei fra gli elettori notabili del circondario, designati dalla Deputazione comunale.

e) Nel 13.° e 14.° circondario,

1. da un auditor militare;

2. da un commissario amministratore di guerra, designato dai rispettivi capi;

3. da due ufficiali della Guardia civica, designati dal Comando generale;

4. da due notabili elettori di Venezia, designati dal Municipio;

5. da quattro ufficiali scelti dai diversi corpi del circondario.

20. Un avviso, affisso nella parrocchia prima del 9 gennaio, indicherà il luogo di residenza dell'ufficio del circondario.

21. L'ufficio di circondario rifonde in una sola lista alfabetica tutte le liste parrocchiali, vi pratica le correzioni di fatto, e giudica i casi dubbi segnati con avvertenze. Questo lavoro deve essere compiuto il giorno 12.

22. Al 13 gennaio, la lista degli elettori del circondario sarà ostensibile per sei giorni.

Nei primi tre sarà inappellabilmente giudicata dall'ufficio sui ricorsi degli individui non ammessi dagli uffici parrocchiali, o che indebitamente non furono compresi nella lista del circondario; nei due giorni successivi, ad ogni elettore di qualsiasi circondario sarà lecito di chiedere, con ricorso in iscritto, l'eliminazione d'individui indebitamente compresi nella lista. Anche intorno a questi casi, l'ufficio pronunzia inappellabilmente, ritratte, ove occorrono, dalle parti le opportune giustificazioni. Ogni giudizio relativo sarà compiuto il sesto giorno, e la lista elettorale del circondario dichiarata chiusa.

23. I soli elettori già iscritti nelle liste prendono parte alla votazione che segue nell'ufficio del circondario, secondo l'ordine del loro arrivo.

24. Ogni elettore si presenta colla propria scheda chiusa, nella quale avrà scritto tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggersi nel suo circondario elettorale.

Nella scheda non vi dovrà essere scritto, per qualsiasi ragione, il nome dell'elettore che lo consegna.

25. Il presidente dell'ufficio chiede il nome all'elettore; un membro dell'ufficio riscontra il nome nella lista, e vi fa un segno. Allora il presidente riceve la scheda, e la pone nell'urna.

26. L'elettore che fosse illetterato, e sospettasse che non fossero compresi nella scheda i nomi degli eligibili a' quali intende dare il proprio voto, potrà, in luogo apportato e segretamente, farsi leggere la propria scheda da un membro dell'ufficio, e farvi all'uopo praticare le desiderate variazioni nei nomi.

27. La votazione dura per tre giorni in ogni circondario dalle 9 ore antim. alle 5 pomer., e la sera del terzo giorno, se vi sono ancora presenti elettori, fino alle 8. A quest'ora è chiusa definitivamente. Sopra ogni incidente all'atto della votazione, l'Ufficio di circondario giudica inappellabilmente.

28. Ogni giorno al cessare delle operazioni, i registri e le urne sono chiusi e suggellati dai membri dell'Ufficio, e si fa processo verbale dell'operato.

29. Nelle parrocchie dell'11.° e 12.° circondario, la votazione si fa eccezionalmente in cadauna parrocchia sotto la direzione dell'Ufficio indicato all'art. 16; al qual uopo, l'Ufficio di circondario rimanderà in tempo ad ogni parrocchia la lista parrocchiale degli elettori rettificata. La votazione dura per due giorni dalle ore 9 alle 3 pomerid.; nel terzo giorno, le urne e tutti gli atti suggellati sono spediti all'Ufficio del circondario. Dovrausi osservare, del resto, tutte le norme antecedenti.

30. Lo spoglio delle schede si fa dall'Ufficio del circondario il giorno dopo finita la votazione, con l'aiuto, in caso di bisogno, di altri elettori, a scelta del consenso.

31. L'Ufficio apre le urne, e riscontra se il numero delle schede corrisponda al numero dei votanti; poi ne eseguisce lo spoglio.

32. Nello spoglio delle schede, non si avrà riguardo ai nomi illeggibili, od a quelli che non identificassero sufficientemente la persona. Ove una scheda contenesse un numero minore di nomi di quello dei rappresentanti da eleggersi nel relativo circondario, i nomi stessi verranno contati nello spoglio. All'op-

posto, se una scheda contenesse un numero di nomi eccedente, non si terrà conto nello spoglio che dei primi nomi, fino a raggiungere il numero dei rappresentanti assegnato al circondario.

33. L'Ufficio registra in apposito foglio l'esito dello scrutinio, notando i nomi dei proposti, ed il numero di voti da ciascuno ottenuto. Questo foglio sarà sottoscritto da tutti i membri dell'Ufficio. I nomi dei rappresentanti, che risultano eletti pel circondario, sono tosto proclamati: l'Ufficio ne dà anche avviso immediato agli eletti.

34. Se, riguardo alla elezione di alcuno dei proposti, l'Ufficio trovasse di dover fare alcuna osservazione, sarà questa scritta in margine del sopraccennato registro.

35. Qualora nel numero dei voti che determinasse la maggioranza relativa per essere eletto, si verificasse parità fra due o più individui, saranno preferiti e proclamati i seniori.

36. Gli elettori hanno diritto di assistere, in una parte del locale, alle votazioni ed allo spoglio delle schede, e perciò lo spazio loro accordato sarà diviso dal rimanente mediante una sbarra.

Terminato lo spoglio delle schede, sono queste suggellate in un solo piego, e mandate, con gli atti tutti della elezione, parimente suggellati, alla Commissione centrale.

38. Nei circondarii 13.° e 14.° le sopraindicate norme per la compilazione delle liste e per le votazioni subiranno le seguenti modificazioni:

In ogni compagnia, colla scelta dei ruoli, si farà da una Commissione la lista in duplo dei cittadini arruolati in quella compagnia al servizio militare, i quali abbiano i requisiti indicati dagli art. 4, 5 e 6, e conseguentemente siano elettori.

La Commissione sarà composta del Comandante e di un sotto-ufficiale designato dalla compagnia.

La lista è assoggettata all'esame delle compagnie, e dovranno esservi registrate le osservazioni ed eccezioni, che da alcuno dei militi fossero fatte. Poscia ne vien mandato un esemplare all'Ufficio del circondario elettorale, dove resta ostensibile per tre giorni a tutti gli elettori. L'ufficio del circondario accoglie ogni ulteriore osservazione, e vi pratica le occorrenti rettificazioni.

I militari elettori che non fanno parte di alcuna compagnia, saranno iscritti presso i rispettivi corpi od uffici, in liste speciali, che saranno parimente rettificate dall'ufficio di circondario.

39. Nei giorni e luoghi, che saranno determinati dai Comandi generali, tutti i militi, che dalle liste rettificate risultassero elettori, saranno chiamati, con appello nominale, a dare la loro scheda segreta per la elezione dei Rappresentanti, nel numero assegnato al rispettivo circondario; le schede saranno tosto suggellate in un piego, e spedite con l'elenco dei votanti all'ufficio del circondario. La operazione sarà diretta da una Commissione, composta di uffiziali scelti dal Comando, con l'assistenza nel luogo di due sotto-uffiziali o militi designati da ciascuna compagnia, o distaccamento. Lo spoglio delle schede si farà nell'ufficio del circondario.

40. La formazione delle liste e la votazione, indicate nei due precedenti articoli, non abbisogna che seguano in giorni fissi, come negli altri circondarii, e solo dovranno essere compiute in tempo, perchè lo spoglio delle schede dei due circondarii e la proclamazione dei Rappresentanti non sia prorogata oltre il termine prescritto per gli altri circondarii.

41. Una Commissione centrale di dieci elettori, scelti dal Municipio fra quelli dei circondarii interni di Venezia, e di due uffiziali superiori della Guardia Civica designati dal Comando generale, e presieduta dal Delegato provinciale, compila sopra le note particolari dei circondarii l'elenco generale dei Rappresentanti eletti per l'Assemblea, lo fa pubblicare, e lo comunica nello stesso giorno al Governo ed ai Rappresentanti.

42. Qualora lo stesso individuo risultasse nominato da più circondarii elettorali, sarà tosto invitato dalla Commissione centrale a dichiarare in iscritto, entro 24 ore, per quale circondario egli accetti la rappresentanza. Se la dichiarazione non fosse fatta entro 24 ore, sarà ritenuto Rappresentante di quel circondario, nel quale avrà riportato più voci. Rispetto agli altri circondarii, ne quali era stato eletto, si convocheranno gli elettori, acciò segua entro tre giorni una nuova elezione.

43. Tutti gli atti relativi alle elezioni degli uffizii parrocchiali, degli uffizii di circondario e della Commissione centrale, saranno conservati e trasmessi all'Assemblea nel giorno della sua convocazione.

44. Appena terminate le operazioni elettorali, il Governo, con apposito decreto, convocherà l'Assemblea per la verifica dei poteri, per la nomina della presidenza e la compilazione di un regolamento interno.

45. Decidendosi dall'Assemblea irregolare la nomina di un Rappresentante, si farà immediatamente una nuova votazione nel circondario, da cui il Rappresentante venne eletto, onde provvedere alla sostituzione. Ciò si eseguirà pure in ogni caso, in cui venisse a mancare, per qualsiasi ragione, un Rappresentante.

46. L'Assemblea potrà deliberare ogni qualvolta sia presente la metà più uno del numero di Rappre-

sentanti, dei quali deve essere costituita giusta l'articolo 3.

47. Il mandato degli attuali Rappresentanti s'intende dato dagli elettori per sei mesi dal giorno della prima riunione dell'Assemblea.

Venezia 24 Dicembre 1848.

MANIN. — GRAZIANI. — CAVEDALIS.

(Gaz. di Venezia.)

APPENDICE

Sulla condizione economica e sociale dello STATO PONTIFICIO ec. Considerazioni di GABRIELLO ROSSI. — (Continuazione e fine. — V. i num. 179, 182, 184, 190, 200, 211, 220, 232, 243 e 270.)

Sotto il titolo (che, come gli altri, desumiamo soltanto dall'Indice) di *Alcune considerazioni sui beni naturali, sui capitali e sul lavoro; differenze essenziali che esistono fra queste tre potenze produttive; necessità di considerarle maggiormente, onde aprire una nuova, vera ed utile strada all'economia sociale; e come, senza molto innovare sul passato, si potesse venire riorganizzando la società per riguardo al suo stato economico*; il prof. Rossi espone le distinzioni modernamente fatte tra i *beni naturali*, onde nasce la *rendita*; ed i *capitali* e il *lavoro*, da cui nascono il *frutto* e il *salario*. Egli combatte la definizione che della rendita avea già dato l'economista Ricardo, e conchiude che il cambio reciproco da taluni ammesso della rendita, del frutto e del salario, sia da considerarsi siccome « ingiusto, sconveniente e contrario all'equità ». Nello svolgere la natura del capitale, egli segue i ragionamenti di Smith, Say e d'altri illustri scrittori; siccome parlando del lavoro, e ponendo in esso il principio del diritto di proprietà, afferma, col moralista Consin, che a render legittima la proprietà, due condizioni sono necessarie: cioè che l'attività dell'uomo sia lasciata libera, e che nessuno si approprii quello che altri possiede; in una parola, che quel diritto medesimo sia sottoposto alle leggi che la società ha decretate a comune vantaggio. A un'altra distinzione da farsi tra il lavoro materiale, morale ed intellettuale, e tra le varie specie di ricompense che a ciascuno di quelli si addicono, succedono filantropiche riflessioni a pro delle classi che tanto meno si veggono ricompensate quanto più ne sarebbero degne o per la nobiltà dell'opera prestata o per la grandezza del sacrificio che i prestatori fanno della loro persona; e quindi ancora sulla permanenza e non mai fallace coalizione degli intraprenditori contro gli operai, e sulla breve durata e la vanità di quelle che contro ai primi si tentano dai secondi. Questa Appendice contiene, inoltre, un appello ai sinceri liberali, affinché, postergate le dottrine egoistiche, concorrano a fondare la religiosa educazione del popolo e la vera economia sociale: una esposizione, caldamente scritta, delle deduzioni, applicazioni, riforme, di tutti in somma quei beni che possono tuttavia svolgersi, derivarsi infallibilmente dai principii del cristianesimo e dal divino codice del Vangelo: l'esprobazione di quel sistema economico che il Blanqui chiamò *protestante*, e dovrebbe dirsi, al nostro credere, anti-cristiano: alcuni memorabili squarci di una istruzione pastorale pubblicata, nel 1839, dal Vescovo di Rodez, in prova della *necessità di sapientemente organizzare la carità e la beneficenza*: e più altre belle cose che non potendo qui compendiarci, ci contenteremo di raccomandarle tra i più segnalati e generosi pensamenti o ricordi che il nostro A. ci abbia tramandati.

Ed eccoci a quella parte dov'egli, deposta, per così dire, la giarrea di riformatore economico, indossa il paludamento di riformatore politico, ed porci innanzi tutt'intero un disegno, un progetto formale di una novella costituzione governativa. Noi eravamo quasi risolti di non toccare in verun modo di questa Appendice sesantottesima, sì perchè, essendo dettata (come appare dall'ultima pagina) nel novembre del 1847, potevasi verisimilmente supporre che il sig. Rossi avrebbe scritto alquanto diversamente, se avesse potuto indovinare che il Sovrano degli Stati Pontifici era tra pochi mesi per concedere a' suoi sudditi quella foggia di governo rappresentativo di cui esso Autore scopresi, anzichè, nemico; e sì ancora perchè, avendo noi posto, secondo che già potevamo, alcuno speciale studio nelle istorie di quei secoli che sogliono indicarsi col nome di medio evo, ne abbiamo contratto assai più di avversione che di ammirazione verso quelle istituzioni alle quali egli mostra evidentemente volerli ricondurre: talchè nell'avvisare ai fondamenti e giudicare le parti del sistema da lui progettato, ci saremmo senza volerlo trovati al punto diametralmente opposto a quello ond'egli, nel fabbricarlo, erasi dipartito. Ma le presenti condizioni della patria nostra politica avrebbero forse avventurato quell'assoluto silenzio a qualche troppo diversa interpretazione, e certo assai divergente dalle ragioni sopra accennate. Né perciò vogliamo qui farci campioni del sistema costituzionale nostro nè di verun altro paese; e nè anco ci è d'uopo manifestare (chè non è questo il luogo nè il tempo) qual sia quella forma di reggimento che più soddisfa al nostro intelletto, e più ci sta fitta nel cuore. Diciamo bensì, per tor di mezzo gli equivoci, che a noi piace sopra tutti quel governo che, insieme colle virtù forti, sa meglio promuovere le associative e civili virtù; che regola gl'istinti, e lascia libero il campo alla varia operosità e alle singole facoltà dell'uomo; che tutto agevola e nulla comprime; nulla, fuorchè il delitto, e quella deplorabile e rabbiosa sete dei beni materiali, ch'è la cagion prima, immanchevole, perpetua, di ogni umana degradazione. Premesse queste cose, noi non seguiremo il sig. prof. Rossi in quella sua lunghissima descrizione dei mali che all'Inghilterra, all'Irlanda, alla Francia, alla Svizzera ed agli Stati uniti d'America, ha, secondo lui, arrecati il governo rappresentativo, od anche la federazione repubblicana; ma, senza nemmeno fermarci a misurare d'un guardo l'immensurabile distanza che passa tra la plutocrazia ed una sincera costituzione, nè a cercare i perchè questa non potesse fino ad ora troppo bene allignare in Spagna o nel Portogallo, verremo immediatamente a far ritratto; col minor numero di parole possibile, di codesta natura e forma di governo che alle costituzionali ed alle democratiche, siccome più filosofica e insieme più benefica, sarebbe, secondo l'A. nostro, da preferirsi.

Il genere umano (egli dice) è dotato di tre diverse facoltà: la morale, l'intellettuale e la fisica. Si riferisce alla prima l'edu-

cazione, alla seconda l'istruzione ed alla terza la pratica. I gradi della loro dignità sono anch'essi nell'ordine col quale qui vedonsi enunmerate. Quindi è che ancora la legge distingua in tre specie: la religiosa o divina, la civile o sociale, e la municipale o comunale; secondochè rispettivamente si fondono sulla rivelazione, sulla ragione o sulla esperienza. La legge religiosa, in quale signoreggia per l'autorità assoluta che le proviene dal suo principio, e per quella volontaria obbedienza che le è prestata dai credenti, non è propriamente il governo; il quale non deve comparsi dall'elemento ecclesiastico, a cui spetta la direzione della facoltà morale, ma bensì dell'elemento aristocratico, che più specialmente ha riguardo alla facoltà intellettuale: stantechè « i veri aristocratici e gli ottimali sono coloro che per istruzione o per esperienza sono i più atti a dirigere la società » (citasi S. Tommaso, il Bellarmino, il P. Billaurt, l'Hallam ed altri). Al governo così costituito « spetta il fare le leggi pel bene veramente generale e nazionale », compiendo del pari « i Codici... civili, commerciali e criminali », dirigendo « l'istruzione e l'amministrazione della giustizia ec. »: ma tutto ciò (si noti bene) « nel modo che facevano i nostri maggiori »; cioè col consenso dei deputati del popolo, che devono essere nominati dall'intero popolo; ma che non hanno altro obbligo ed ufficio che quello di sanzionare o di rifiutare ciò che dal governo viene proposto » (pag. 441.); non essendo (soggiungosi) mai possibile che il popolo sia dotto e istruito abbastanza per proporre le leggi conducenti al vero bene della nazione, e nè ancora per nominare i suoi magistrati politici, « perchè l'inferiore è inferiore quasi sempre a giudicare del superiore »! — Affinchè poi altri non gli dia taccia di rimanere nell'indefinito circa l'organizzazione da sé immaginata, secnde a fermare e qualificare i poteri che dovrebbero comporla: cioè, I. un Senato legislativo e conservatore, formato dagli uomini più eminenti e capaci, che abbiano con onore sostenute le principali cariche governative: sieno questi senatori non già per elezione, ma per diritto inerente ad esse cariche, e tali restino a vita: un siffatto senato proponga le leggi, sorvegli l'istruzione e l'amministrazione, e sia nel tempo stesso suprema corte di giustizia per tutte le accuse fatte dal governo o dal parlamento contro i funzionari governativi; — II. un Parlamento formato dai deputati liberamente nominati dal popolo, e dal medesimo retribuiti: esso approvi o disapprovi le leggi proposte, conservando sempre il diritto di petizione e di rimostranza verso il governo; — III. un Consiglio o Consulta di Stato nominata dal governo, che lo ajuti nella amministrazione governativa e nella esecuzione del suo potere. « Ma » (soggiunge) questi tre distinti Corpi dello Stato, ogniquale non si trovassero consenzienti tra loro, tanto per riguardo alle proposte di leggi, quanto per ciò che spettasse ai funzionari pubblici, « dovrebbero riunire, e formare il Parlamento generale, che avrebbe il diritto di giudicare definitivamente delle cose e de' fatti in questione » (p. 443). — Certo, la prima interrogazione che ognuno vorrebbe qui fare (lasciando ancora da banda la poca utilità di quel Consiglio o Consulta di Stato), sarà se la prima volta, alla primissima occorrenza di dover convocare il generale Parlamento, non si corra praticamente il pericolo di veder confuse e distrutte quelle sì elaborate distinzioni di Senatori e di Deputati, col trasmutare i primi in semplici esecutori o ministri degli altri, e così ricadere in quella piena democrazia (alcuno direbbe olocrazia) che per l'appunto volevasi evitare. Taluno vorrà pur chiedere che cosa l'A. nostro intenda fare del principe: al che non troviamo nel progetto altra risposta, se non che questi sarà capo degli ottimali. Laddove poi tratta dei municipi, ai quali cumulativamente si attribuiscono (comechè nella loro sfera di azione) i tre poteri, legislativo, giudiziario ed esecutivo; confessiamo di non sapere ormai più figurare che cosa avverrebbe della unità e finanche della concordia nazionale, e dei municipi così sovrani, con una monarchia nulla, un clero arcipotente, ed una potentissima aristocrazia. Perocchè è da sapere, che l'autorità ecclesiastica, alla quale sarebbe negato, per la sua stessa natura, ogni mezzo di coercizione, conserverebbe tuttavia quelli, assai bene istorici, dell'anatema e della crociata (p. 437. — 438). Il che, tutt'insieme, anzichè ricordar la Francia sotto il consolo di Napoleone, o le proposte di Beniamino Constant nella sua *Politica costituzionale*, o queste nostre provincie medesime prima che su quelle regnasse un Sisto quinto; ci ricorda invece quegli imperatori senz'armi, eppur quasi numi veneratissimi; quei pontefici senza stato, e a tutti i re formidabili; quei feudatari sempre in lotta coi comuni, e le più volte vittoriosi; quegli artigiani legislatori, e tanto incapaci a domar l'orgoglio dei loro tiranni, quanto pronti a romper le forze dei loro vicini e fratelli: ci ricorda, in somma, i dubbiosi diritti, l'umanità concitata, l'abusata religione, gli errori trionfanti, e i dolori tutti del medio evo. Dobbiamo nulladimeno confessare, che in molti e giusti e ben praticabili concetti c'incontrammo veramente laddove trattasi di un migliore e più libero ordinamento municipale; e rendiamo altresì le debite lodi ai due valenti scrittori toscani di tal materia (i signori Poggi e Galeotti), dei quali il nostro si fa spesso volte puntello: ma qui pure siamo astretti a tramettere una distinzione, che non abbiamo imparata soltanto da libri; vale a dire, che ben era in Toscana mestieri di rialzare e in certa guisa rigenerare il municipio depresso e quasi distrutto; dovechè tra noi bastava e basta solamente di riformarlo.

Il titolo di questa Appendice è il seguente: *Mali che si sopportano dai popoli sotto i governi costituzionali, sotto i governi dispotici, ed i governi repubblicani. Quali devono essere gli elementi di un buon governo veramente sociale: necessità di incamminarsi per quella vera strada, onde sfuggire al pericolo di ricadere nella barbarie, per cagione del pauperismo, dipendente dall'abnorme accrescimento della popolazione. E noi desideriamo ad essa giudici più benevoli che la nostra coscienza non ci ha consentito di essere.*

FILIPPO-LUIGI POLIDORI.



Il deputato Monti, avendo anch'egli replicato fra le interruzioni della Camera, Michelini dichiara di esser pago dacchè il Ministro di grazia e giustizia assicurò che avrebbe tosto, previo le opportune informazioni, provveduto secondo la gravità della cosa.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione della legge riguardante le pubbliche gallerie.

Pellegrini Didaco. (Movimento d'attenzione.) Da un proclama dell'intendenza generale di Genova, che ricevetti oggi per le poste, vengo chiarito che l'Intendente S. Martino attribuisce ed imputa ai Genovesi movimenti disordinati, e raccomanda loro di accogliere con buon garbo i nuovi soldati che verranno ad occupare il luogo di quelli i quali marciarono alle frontiere di Lunigiana.

Deputato di Genova, venuto ieri da Genova, io debbo interpellare il Ministero, e specialmente il Ministro della guerra; e debbo avvertire che quell'intendente il quale nel proclama si annunzia come consigliere ai Genovesi di una regolare domanda per la Costituente, diede invece luogo a tutt'altro che vi fu di brusco nella dimostrazione di tre giorni sono, in quanto che, chiamato alle finestre per ricevere la domanda del popolo, che fosse trasmessa al Governo la volontà dei Genovesi per un'Assemblea costituente, la quale mettesse una volta termine ai partiti e ai dissidii, e che conciliasse gli Italiani tutti, ricusò di mostrarsi al pubblico; e per rispondere al popolo fece avanzare un battaglione di soldati il quale era accompagnato da persone che comandarono il fuoco. E poi si è stampato un proclama, che egli da molto va consigliando la petizione regolare dell'Assemblea Costituente, e che non sa perchè venga accusato, e che si interpretò male la sua condotta; e intanto ci consiglia a ricevere nuovi soldati, e nota che appena questi soldati saranno in Genova, saranno mandati altrove quelli che ci sono. E perchè, o signori? Perchè questi soldati hanno gridato: *Viva la Costituente Italiana.*

Cinque o sei mila soldati nel palazzo ducale, in quel palazzo ducale dove da un mese. . . . (Il Ministro della guerra interrompe l'oratore con segni di disingegno. Agitazione.) Ho molte lettere che lo confermano, e potrò presentarle.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Pellegrini Didaco. Io dico che questi soldati che da un mese si trovano nel palazzo ducale, a gozzovigliare, e a dormire sul nudo terreno (*Rumori e agitazione*) sono persuasi, che ciò vuole un rimedio, ed hanno gridato *Viva la Costituente Italiana.* Ora, se questi soldati venissero surrogati da altri, io fo presente al Ministero, che questo invio di nuove truppe annunziato dallo stesso proclama che invita a ricevere bene i nuovi soldati, potrebbe dar luogo a novelli dissidii, che vogliono essere evitati: quindi io interpellero il Ministero sul modo in cui vennero esposti i fatti occorsi in Genova, e sulle misure che intende di adottare. Lo scopo della mia interpellanza si è quello di fare che vengano dissipate quelle prevenzioni, che hanno potuto far nascere le parole dei perpetui accusatori dei popoli presso i Governi: io tendo a invitare il Ministero a non prendere misure, le quali, anziché fare il bene, opererebbero il male.

Il Ministro dell'interno (Movimento d'attenzione). Salgo alla tribuna per rispondere alle interpellanze del deputato del secondo circondario di Genova. Di queste interpellanze, alcune si riferiscono a fatti passati, alcune si riferiscono a che intenda il Ministero di fare per l'avvenire.

Risponderò prima a questo, e poi agli altri fatti: e quanto a ciò, dirò che ho controfirmato oggi il decreto, col quale S. M. ha incaricato l'abate Vincenzo Gioberti della formazione del nuovo Ministero. (Dalle gallerie: *Evviva Gioberti!*) Io non posso dire pertanto che cosa farà il Governo per l'avvenire. — Ora rispondendo circa ai fatti passati, posso dire che i fatti di Genova sono ben diversi da quanto ci venne esponendo il signor deputato (movimento); sono ben altrimenti rispetto alle disposizioni del Popolo Genovese. Non è il Popolo Genovese l'autore di questi tumulti; il Popolo Genovese è amante della vera libertà.

Una voce dell'estrema destra. Sicuro!

Ministro dell'interno. Quei tumulti sono opera di una fazione, la quale si comportò ben diversamente da quanto ci venne allegando il signor Deputato. Fu ben altro il contegno dell'Intendente generale, ben altro il contegno delle truppe da quello che egli ci venne dicendo. Ricorreva il giorno undici. . . .

Alcune voci. Dieci! Dieci!

Ministro dell'Interno. L'anniversario di una gloria di Genova. . . .

Valerio. D'Italia.

Ministro dell'Interno. . . . Sì, diciamo anche d'Italia; i Genovesi sono italiani, epperò un fatto glorioso di Genova è gloria comune a tutti gli Italiani (*Bene*). Il Popolo di Genova, animato in quel giorno da quella memoria, si portava a celebrare questo anniversario e ciò era benissimo; e nessun ostacolo si faceva per parte dell'Intendente generale di Genova, il quale ebbe anzi il pensiero di accondiscendere che intervenisse anche la Guardia Nazionale senza armi, siccome gliene aveva fatta istanza il Generale della guardia stessa, il marchese Pareto, e mi espose il suo sentimento domandandomi se ciò si potesse permettere; io gli rispondeva che benissimo aveva esso opinato doversi permettere, poichè il Governo non dee mai cercare d'impedire ciò che vale a ricordare una gloria patria, ed a suscitare negli animi cittadini quei generosi spiriti dei quali debbono essere informati (*Segni d'approvazione*).

Si campiva la festa; al ritorno quelli che erano stanchi che tutto fosse proceduto con buon ordine, quelli che vedevano nell'esaltazione degli spiriti, che doveva necessariamente essere prodotta da quella funzione, una buona occasione di fomentare disordini, cominciarono appunto a sibillare negli orecchi del Popolo, che si dovesse gridare, *evviva la Costituente Italiana*, portarsi davanti il palazzo ducale, dove di-

mora l'Intendente Generale per costringerlo a spedire un corriere a S. M.; il quale portasse il desiderio del popolo genovese per la formazione cioè di un Ministero democratico, e la inaugurazione della Costituente Italiana.

Si assembrava intanto il popolo sotto il palazzo ducale; sinchè la cosa si contenne in questi termini, limitandosi ad evviva alla Costituente, non vi fu nessun intervento della forza; ma crescendo l'assembramento, ed insistendo il Popolo, o meglio quella turba, nelle sue domande, l'Intendente Generale dava ordine alla Guardia Nazionale ed alla truppa di trovarsi davanti al palazzo, e così fu fatto; molti suggerirono all'Intendente Generale di presentarsi al balcone per rispondere al popolo; egli nol volle fare e credo che abbia molto ben fatto a non farlo (*Segni d'approvazione*), perchè, secondo ottimamente esso spiegavasi in una lettera che mi scriveva, come autorità costituita, non poteva riconoscere per Popolo ciò che gridava e chiamava nelle vie; nè poteva riconoscere altra rappresentanza legale del Popolo, fuorchè la Camera dei Rappresentanti, nel altro diritto fuor quello di petizione; la quale si dovesse porgere alla Camera, e non alle autorità costituite dal Governo (*Bene, bene!*)

Consequentemente, egli si rifiutava di affacciarsi al balcone, perchè persuadere quella turba tumultuante era cosa impossibile. Mi riferiva ciò, e risposi che aveva fatto ottimamente, prudentemente. L'assembramento seguiva, si fecero delle intimazioni legali, alle intimazioni legali, il popolo si disperse e quindi non si usò la forza per niente, se non che venne arrestato un solo individuo, un certo Albera, che è stato 20 anni in galera (*sensazione*). Questo fu l'unico arresto. Il giorno dopo incominciarono di nuovo i tumulti, e nello stesso modo si cominciò per ricorrere al marchese Pareto generale della Guardia Nazionale, affinché costringesse l'Intendente Generale a lasciare in libertà cotesto Albera. Il marchese Pareto si demise del comando della Guardia Nazionale, l'Intendente ricusò di porre l'arrestato in libertà; rispondendo che l'Albera era stato consegnato al Fisco, che era fuori della sua autorità, e che non ne avrebbe ordinato il rilascio.

Mi scrisse queste cose, ed io gli risposi che aveva fatto benissimo, e operato legalmente (*Bene, bravo!*) Anche quella sera gli assembramenti furono disciolti colle semplici intimazioni, non si fece uso delle armi, non vi fu un solo ferito.

Così si continuò ancora due sere di seguito, e ieri l'Intendente per calmare la popolazione fece pubblicare tale proclama, il cui tenore ben può la Camera vedere essere tutt'altro che quello di un uomo provocatore. Egli è un Magistrato che conosce le sue attribuzioni, che vuole il rispetto alle leggi, ma nulla più.

Parlo ora della truppa. Le truppe si mostrarono sempre degne di quell'assisa che portano, obbedienti al comando de' loro superiori, ferme nel contegno e niente provocatrici dell'ira del Popolo.

Si dice che da molti giorni si tengono a gozzovigliare nel palazzo ducale. E nuova l'accusa! Le truppe si erano portate davanti al palazzo ducale, ma ivi i soldati non gozzovigliavano, vegliavano bensì alla difesa; prendevano il cibo come lo prendono in quartiere, e serenavano nel cortile. E perchè serenassero nel cortile, non si può dire che gozzovigliassero, essendo questa una vita di pena e non di gozzoviglie.

I Genovesi . . . no, dico male; non i Genovesi, ma que' perturbatori sussurrarono all'orecchio dei soldati, che non dovevano vivere così in pena, ma tornassero alle loro case, nel seno delle loro famiglie. Ponevano davanti a questi soldati i loro figli, le loro mogli, per incitarli ad abbandonare le bandiere (*fremite d'indignazione*).

A queste provocazioni, uscì qualche grido: *andiamo a casa*. Ma queste grida isolate, non erano che il fatto di pochi; e quelle insinuazioni furono respinte; i soldati soffocarono ogni altro sentimento, per non udire che la voce dell'onore e del dovere (*fragorosi applausi in tutta l'assemblea, e grida altissime di Viva l'esercito!*).

Sì, viva l'esercito, perchè quell'esercito tentato in quel modo non rispose altrimenti. . . .

Ministro di Guerra. Sì, tentato infamemente.

Ministro dell'Interno. Che col grido dell'onore e col grido della patria (*scoppio di applausi vivissimi e prolungati nell'assemblea e dalle tribune*).

Ecco, signori, la relazione delle cose che avvennero in Genova. Se due battaglioni furono avviati a Genova, nol furono per questi tumulti, poichè l'ordine era già dato da sette od otto giorni prima, ma bensì perchè si era avuto notizia che le truppe austriache facessero dei moti verso il Pontremolese e verso Massa e Carrara, e che la Toscana aveva avviato truppe a quella volta.

Allora il Gabinetto del Re ha creduto che fosse pur conveniente di mandar truppe piemontesi a quel confine, onde prestare aiuto, occorrendo, alle forze Toscane. Bisognava perciò giovare delle truppe che erano in Genova, siccome quelle che erano più vicine alla frontiera; ma non si poteva lasciare sguernita Genova di truppe, epperò si avviarono quivi due battaglioni.

E quando si ebbe notizia de' tumulti succeduti in Genova, e della pochezza delle truppe che ivi pure si trovavano, si avviò a quella volta un solo squadrone di cavalleria, e nulla più.

Io qui dunque dichiaro che l'Intendente S. Martino, il conte di Launay ed il Comandante della Piazza, tutti hanno agito secondo le istruzioni che avevano ricevute dal Ministero; e specialmente l'Intendente Generale S. Martino ha eseguito puntualmente le istruzioni che io gli aveva spedite, e che perciò quell'indirizzo, che alcuni Genovesi hanno mandato al Re, perchè quest'ultimo fosse posto in accusa come liberticida, non può passare all'Intendente S. Marti-

no senza passare per me, ed io ne accetto tutta la responsabilità (*Nuovi fragorosi applausi*).

Pellegrini Didaco. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Il signor deputato Didaco Pellegrini ha la parola.

Varie voci. No! no!

Altre. Si lasci parlare, si lasci parlare.

(*Frastuono e confusione di voci diverse.*)

Pellegrini Didaco. Godo che quella parola gozzovigliare invece di mangiare in compagnia (*rumori e grida di riprovazione*) invece di mangiare in compagnia nei cortili del palazzo ducale abbia provocato generose parole a lode dell'esercito, perchè anch'io (*rumori come sopra*) anch'io grido viva! ed ammiro la fermezza dell'esercito Piemontese (*interruzione*); ma non posso per altro compiacermi delle lodi date all'Intendente perchè egli si ricusava di affacciarsi alla finestra, mentre il popolo dimandava di lui.

Si disse che il popolo ha il diritto di petizione e che di questo dee valersi ne' modi legali; ma quando un popolo desidera che sia formato un Ministero democratico, non manda la petizione alla Camera, perchè sa che non è la Camera che forma il Ministero; ma volendo un Ministero democratico, desiderando che giungesse la espressione di questo suo desiderio a chi forma il Ministero, al re, il popolo doveva . . . (*nuova interruzione*) il popolo non poteva servirsi d'altro mezzo.

E quindi dal momento che si è voluto lodare un funzionario il quale ricusando di farsi alla finestra ha provocato il popolo . . . (*L'oratore è interrotto da prolungati rumori, cosicchè sta per rinunciare alla parola; ma eccitato da molte parti a continuare, riprende.*)

Io mi credo adunque in dovere di protestare contro le lodi che si sono volute dare a questo pubblico funzionario (*Rumori vivissimi che coprono la voce dell'oratore*).

Valerio. Chiedo di parlare per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Valerio. Io ricordo alla maggioranza della Camera (*Ai voti, ai voti*) io ricordo, dico, alla maggioranza della Camera come, pochi giorni sono, essa alzasse la voce contro le tribune, perchè si facessero segni d'approvazione o di disapprovazione.

Pellegrini Didaco. Si è detto, o Signori, che i soldati furono provocati, che le provocazioni non riuscirono; si citarono fatti, di cui niun Genovese è consapevole, ma bisogna concludere che il Ministero caduto non sia informato, e che la verità non giunga a questo Ministero. Imperciocchè raccontaronsi fatti, che non hanno ombra di verità (*interruzione*). La truppa non fu mai provocata da nessuno in Genova; la truppa ha sempre spontaneamente, e col consenso del popolo, seguito la via gloriosa che ha sempre battuto, e che batterà sempre; e quando io dissi che ella gridò *Viva la Costituente*

Ministro dell'Interno. È che non è vero.

Pellegrini non intesi con questo di farle imputazione, da cui dovesse essere difesa; il grido della Costituente italiana deve essere il grido di tutti quanti coloro che vogliono la pace vera tra noi, per avere la guerra, e di quelli che vogliono la guerra per ottenere poi la vera pace.

Ministro dell'Interno. Io sostengo che tutto ciò che io dissi è vero, e che nulla vi ha di vero in quanto venne detto dall'altra parte, e ciò io dico perchè tutti sono concordi i rapporti ricevuti e dal Ministro della guerra e dal Ministro degli interni e da varie altre persone

Farina Paolo. Se io debbo riconoscere che il signor Ministro ebbe in molte cose ragione, però non posso tacere che nella condotta dell'Intendente di Genova vi fu un fatto che, se era legale, non era però prudente; imperciocchè egli è certo che il nostro popolo, non essendo ancora ben convinto della organizzazione costituzionale, quando gridava nella piazza affinché fosse fatta conoscere al Re la sua intenzione, non aveva menomamente intenzione di turbare l'ordine pubblico. Io quindi credo che in questa circostanza, anzi che tenersi strettamente al diritto, l'Intendente avrebbe fatto molto più sensatamente, molto più opportunamente se, adattandosi alle circostanze, si fosse fatto alla finestra, dicendo: «Signori, io non posso in via legale accettare le vostre dimostrazioni, ma però m'incarico di farle presenti a quell'autorità, la quale è destinata a proteggere od a far luogo alle vostre domande».

Ministro dell'interno. Rispondo al signor Farina, che la prudenza sta nel troncare le occasioni.

Farina P. Ripete che l'Intendente non avrebbe perduto niente del suo decoro se avesse risposto qualche cosa alla moltitudine.

Longoni. Il ministro ha lodato le truppe di Genova per il loro lodevole e fermo contegno; e bene ne sia: chè se le cose si fossero passate diversamente, o signori, noi non avremmo che a piangere sulla nostra patria. Mi spiego.

Io non voglio che il potere faccia dei soldati i carnefici dei loro concittadini; no; io non voglio che si mettano nomi d'onore nella crudele alternativa o di dover mancare al loro dovere, o di farsi gli uccisori dei loro fratelli; vi è la guardia civica per mantenere l'ordine interno; ma voglio che i soldati sieno soldati, e non pretoriani. (*Bravo! bravo!*)

La seduta è quindi levata: ore 5.

(*Gazz. Piemontese.*)

ALTRA DEL 20.

Con decreto di ieri Sua Maestà ha nominato: A Senatori, il Barone Luigi Demargherita, Consigliere del Magistrato di cassazione, e l'Abate Ferrante Aporti. A Consigliere di Stato, l'Avv. Amadeo Ravina. (*Gazz. Piemont.*)

ALTRA DEI 21.

ALLE MAGNANIME DONNE PIEMONTESE

La Commissione per raccogliere i soccorsi a pro di Venezia.

Di mezzo alle dubbie glorie ed alle vergogne certe nella nostra rivoluzione, uscirà pura e radiante l'immagine della donna italiana maestra di amore e di fermezza; della donna italiana che, fatta ad un tratto estimatrice dei nuovi tempi, ritraevasi dalle frivole abitudini, e spartanamente austera, preparava le feste, le bandiere, le cartucce, i vestiti, ai soldati della libertà; medicava negli ospitali i nostri feriti, onorava i nostri morti; e cogli occhi ancora bagnati del pianto versato sui feretri d'ignoti martiri, incurava al martirio i figli; della donna che, ospite o compagna, consola la dolorosa peregrinazione di tutto un popolo; della donna che non ricorda i suoi dolori e i suoi sacrifici se non per dire agli uomini incalliti nelle avversità: deh! fate che tanti spasimi, tanto sangue e tante vittime non siano indarno.

Certo la donna c'insegnò a pigliare dalla memoria del sacrificio forza a sacrifici nuovi; e sulle tombe recenti non pensò la vendetta, ma sentì la necessità di combattere e di soffrire ancora, sino a che la vittoria non consacrò quelle tombe, e non ci dia dritto di perdonare ai nostri nemici. E voi soprattutto, o magnanime donne Piemontesi, meritate queste lodi; voi che più lungamente trepidaste sui prodi vostri; voi soprattutto che per i vostri diletti avete pregato la pace da Dio, e la gloria dagli uomini. Ebbene! se a voi è sacra la fama dei forti caduti nella guerra dell'indipendenza, se vi è prezioso l'onore dei superstiti, soccorrete, salvate Venezia! In Venezia stanno le chiavi della pace e della guerra. In Venezia è il talismano che abbrevierà la lotta, e ci aiuterà a franearci con poco sangue dal disonore che già vela le nostre bandiere, e dalla servitù che sovrasta al nostro paese. E in Venezia, o magnanime Piemontesi, v'ha altre donne degne di esservi sorelle, che offrono alla patria tutti i loro onori, tutti gli argenti domestici, e che nondimeno vedono ancora laceri e mal difesi dal rigido verno i soldati che le contendono al nefando croato. O magnanime donne del Piemonte, salvate Venezia!

Salvando Venezia, voi risparmiate a voi stesse nuovi affanni o nuove lagrime, poiché Venezia non è come la Lombardia, che un giorno di battaglia e una settimana di marcia danno e tolgono. Venezia è porta d'Italia verso l'Oriente, senza la quale non potremo riposare mai sicuri dell'insulto austriaco. Perduta una volta Venezia, ci sarà forza ricuperarla con torrenti di sangue e con lunghi anni di guerra. O magnanime donne Piemontesi, salvate Venezia!

Voi potete salvarla con quell'arma che vi diede l'impero del mondo morale, colla gentile carità. Accettate per Venezia voi che ne siete degne patronatrici: accettate l'obolo del povero e l'oro del ricco: niuno vorrà negare alle grazie mendicanti per la patria e per la giustizia! Rifornitela di danari, di vesti, di annona: il resto lo farà la natura dei luoghi, e il rinvigorito coraggio de' Veneziani, i quali certo non mancheranno di scrivere su qualche monumento di quella poetica città: immentre le armi piemontesi per dura legge di necessità posavano, la carità delle donne Piemontesi salvava dall'esserato straniero questa Venezia, pegno all'Italia di facile vittoria e di pace diuturna.

VINCENZO GIOBERTI Presidente.

Senatore Plezza. — Deputato Balazzi. — Lorenzo Valerio deputato. — Lyons deputato. — Freschi Comm. veneto. — Correnti Comm. veneto.

A. CORBELLINI Segretario.

(Dieta Italiana.)

ALTRA DEL 23.

Annunziamo con vero dolore la morte del Senatore ed Avv. Luigi Colla, il Nestore della libertà subalpina, avvenuta nella scorsa notte. (Opinione.)

ALESSANDRIA 21 Dicembre.

Lunedì i Bersaglieri Lombardi che stavano accampati nei paesi circconvicini, vennero a riunirsi nella nostra città per essere passati in rivista dal Generale Bava, che non poté a meno d'andarne soddisfatto con tutto lo stato maggiore che lo seguiva in grande uniforme, perchè presentavano un nobile ed imponente contegno, leggendosi unite su quei volti guerreschi intelligenza e forza.

Distinguevasi fra tutti il giovane Manara, loro Comandante. Bello di aspetto e probo della persona, ei fece battere più forte i nostri cuori all'aspetto di tanto valor sfortunato.

Noi li ammirammo con la più profonda soddisfazione, e ci parvero un felice pronostico di non lontane vittorie. Dopo poche ore di riposo ritornarono ai loro alloggiamenti, lasciando in noi il desiderio di rivederli e d'accompagnarli coi nostri voti al campo della gloria e della nostra indipendenza.

ALTRA DEL 24.

La tanto desiderata organizzazione dei Corpi Lombardi è finalmente compiuta. Giovedì un Reggimento Lombardo di forse 1500 uomini passò a mezzo giorno dalla nostra città diretto per Acqui. I prodi giovani

non lasciano più nulla a desiderare. Sfilarono dinanzi a S. A. R. il Duca di Savoia giunto in quel fortunato istante dal suo Quartier Generale di Valenza. Il Principe li vide con soddisfazione, e fu pienamente pago del contegno, del portamento e della mostra marziale che facevano. Noi pure li abbiamo ammirati, e la presenza guerresca che in sì breve tempo acquistarono, giovani che mai conobbero l'arte della guerra, perchè resi schivi ad arte dal dispotismo austriaco, ci è certa caparra di vittoria e di trionfi.

— Jeri mattina la giovine riserva di Savoia giunta da Genova, reduce delle Venete Lagune, partì per andare a ricongiungersi colla sua Brigata. Partirono pieni di vicine speranze d'essere mandati a vendicare quei loro fratelli che spirarono combattendo per la libertà e indipendenza contro l'alemano oppressore.

— Nella scorsa settimana transitarono parecchi carriaggi di coperte per i soldati che sono nei vari accantonamenti. (Avvenire.)

GENOVA 26 Dicembre.

Solenne, pacifica, acclamata da tutti i buoni, come l'idea da cui mosse e che ne fu ispiratrice, riusciva la grande dimostrazione di lunedì scorso; per cui il Popolo genovese intese di proclamare la sua forte adesione al Ministero Democratico che ci governa, e insieme ai principii d'ordine, di fedeltà alla legge che sono inseparabili dal culto della vera libertà. E veramente potea dirsi rappresentata la gran maggioranza dei cittadini da quelle schiere numerosissime di militi della Guardia Civica, di cospicui negozianti, di proprietari, di artigiani e giornalisti che, preceduti dai nazionali vessilli, percorsero trionfalmente le vie principali della città, facendo echeggiare le grida di viva il Ministero Democratico, viva la Libertà col l'Ordine, viva il Lavoro, viva il Ministro Buffa. Manifestare quale e quanto è per essere il sostegno che Genova è determinata a prestare ai nuovi Reggitori che la sapienza del Re preponeva al regime dello Stato; protestare con atto più eloquente d'ogni discorso come Genova, instancabile ed incrollabile propugnatrice della Libertà e dell'Indipendenza Italiana, sia non men ferma nel saldo proposito di associarne la causa a quella dell'interna quiete e della legalità costituzionale; togliere ogni speranza di futuro successo agli spiriti turbolenti e a chiunque nudrisse disegni di sovvertimento sociale e di ulteriore perturbazione; ecco i pensieri che informarono la Dimostrazione del 24, e che le procacciarono il plauso di quanti ne furono testimoni.

Pervenuta la sterminata Comitiva, dopo il giro della città, sotto le finestre del Palazzo Ducale, e rinnovate le acclamazioni surriferite, affacciavasi alla vista del Popolo il Ministro Domenico Buffa, che tosto veniva con applausi animatissimi salutato. Il cittadino Angelo Orsini, dottore in medicina, indirizzava allora un'arringa al Ministro in cui accennamente faceasi ad esprimere i sentimenti onde Genova tutta era animata, e i principii di liberale ma savia politica che i buoni Genovesi si propongono a norma imperitabile della loro condotta. Domenico Buffa, ravalorando con efficace eloquenza quelle ottime disposizioni, confermando le generose intenzioni del Ministero; invitava sull'ultimo l'immensa adunanza a sciogliersi per recarsi ciascuno alla propria famiglia col felice annunzio dell'ordine ormai rafferma e della fraterna armonia stabilita in ogni classe di cittadini. E a quell'invito fu bello il contemplare la turba quasi per incanto disperdersi, e in un istante sgombrare in silenzio da tutta la piazza di S. Domenico e dalle strade adiacenti.

Qualche voce dissonante, qualche grido d'impertinente imbrozzazione e d'insulto a chi un tempo costituiva Casta predominante, si associò alla espressione dei nobili voti che erano iscritti sulle bandiere, e proclamati dalla maggioranza degli abitanti raccolti in drappelli. A questi gridatori, che ancor non seppero persuadersi quanto sconveniva e sia poco generoso il mescolare al tripudio delle solennità nazionali le significazioni dell'odio e la rabbia di partito, ricorderemo le magnanime parole del Programma con cui i nuovi Ministri dichiarano di riguardare come Democrazia, che veramente risponde al suo nome ed è degna del popolo, quella « che amica dell'ordine, della proprietà, del trono, è alienissima dalla licenza, dalle violenze, dal sangue; che ben lungi dal ripulsare le classi che in addietro chiamavansi privilegiate, stende loro amica la mano, e le invita a congiungersi seco nella santa opera di salvare e felicitare la patria. » (Gazz. di Genova.)

NIZZA 18 Dicembre.

Il battello a vapore l'Achille, appartenente ad una società di commercio sarda e che trovavasi attualmente nel nostro porto, fu venduto al Governo di Venezia. Questo naviglio sarà diretto quanto prima alla sua destinazione. (Echo des Alpes marit.)

MILANO 23 Dicembre.

Dietro comunicazione di S. E. il sig. Comandante in Capo, Feld-Maresciallo conte Radetzky, resta proibita per viste militari, e fino a nuovo ordine, l'esportazione di cavalli e di altre bestie da tiro dal regno Lombardo-Veneto all'estero.

Si deduce la prefata disposizione per norma e pubblica notizia.

Il Commissario Imperiale Plenipotenziario. MONTECUCOLI.

(Gazz. di Milano.)

PAVIA 19 Dicembre.

Congregazione municipale della città di Pavia.

AVVISO

La congregazione municipale è obbligata a pubblicare alcune disposizioni dell'autorità militare sulle iscrizioni che da qualche giorno figurano sui muri delle case.

Nell'atto quindi che qui abbasso notifica per tenere la nota 18 corrente num 296 dell'I. R. comando militare di questa città, non può dispensarsi dal raccomandare a' suoi concittadini di uniformarsi agli ordini superiori, onde prevenire le comminate gravi conseguenze.

« Ogni proprietario di casa o di lui rappresentante, e così per case di proprietà pubblica, sia dell'erario o di chiesa, il personale incaricato della sorveglianza ne sia responsabile, che entro 24 ore ogni iscrizione di riprovevole tenore debba essere cancellata; che in caso diverso, il proprietario od il rappresentante delle dette case, ove ciò non si eseguisca, oppure avessero luogo altre iscrizioni, vada assoggettato alla multa di L. 100, e chiunque sotto qualsiasi pretesto si rifiutasse a prestarne il pagamento, riceverà un pelottone militare in esecuzione in casa.

« Che se poi simili delitti, che dimostrerebbero una mala disposizione che regna negli animi della città, la quale si rende indifferente spettatrice di tali umilianti azioni, andassero a rinnovarsi, verrà la città dichiarata formalmente in istato d'assedio. »

Pavia, 18 dicembre 1848.

A. Cattaneo Podesta — Platner Assessore — Burdet Assessore — Pasi Assessore. (Concordia.)

VENEZIA 23 Dicembre.

Il punto solstiziale della presente stagione, proverbialmente temuto dal marino, fu accompagnato nelle nostre acque da un furioso imperversare dei ventiboreali, tale da non essere ricordato l'eguale; e che occasionò, verso le ore 2 e 3 quarti pom. del 21, la disgraziata perdita del reale brick inglese, il Mutine. Mancatogli dapprima l'ormeggio, e tentato invano ogni mezzo suggerito dall'arte per salvarsi, venne finalmente spinto dalla violenza della bufera sulla costa di Palestrina, ove, grazie all'umanità premurosa di quegli abitanti ed alle prestazioni della veneta corvetta la Lombardia, l'equipaggio venne salvato, meno sei persone; tre per essersi, ancora troppo distanti dalla spiaggia, avventurate su leggiero schifo, che si capovolsse; e tre per essere rimaste assiderate a bordo del brick.

Due trabaccoli mercantili, che si trovavano pure presso le nostre marine, furono più fortunati per la resistenza dei loro ormeggi; e, ridottisi l'uno sotto S. Pietro in Volta, l'altro sotto Lido, poterono resistere fino ad ora; per cui se ne spera salvezza, malgrado continui la procella.

STATI ESTERI

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

LUGANO 13 Dicembre.

Venezia combatte per l'indipendenza e per la libertà, e la causa di Venezia è ben degna delle simpatie e degli ajuti dei liberali di tutti i paesi. E la nostra libera Elvezia non può mirare con indifferenza la lotta sostenuta dalla regina dell'Adriatico, perchè sono a noi fratelli nella religione politica tutti coloro che combattono per la libertà, e loro quindi si debbe prestare soccorso in quel modo migliore che ci è dato di farlo.

Nel nostro Cantone sappiamo che vi sono collettivi di offerte per l'inclita Venezia, e siamo informati che in Lugano specialmente sono state invitate tutte le persone agiate, senza distinzione di classi, a voler contribuire a quest'opera eminentemente liberale e soprattutto cristiana, essendo il vangelo il primario codice della libertà, della fratellanza e della beneficenza. Alcuni sonosi già affrettati a corrispondere al pietoso invito: e noi siamo persuasi che chiunque abbia cuore non si possa astenere dal concorrere a sì nobile azione.

Ogni offerta, per piccola che sia, è sempre cosa lodevole perchè procede da una generosa ispirazione, ed è sempre meglio che nulla. Il nostro bel lago non si gonfia forse e non esce talvolta dal suo letto a forza di gocce che gli piovono dal cielo?

E, d'altronde, quale non sarà la soddisfazione di qualsiasi offerente allorchè, sorto il giorno del trionfo per l'incomparabile Venezia, potrà rammentare che egli pure col proprio obolo vi poté contribuire? (Repubbl.)

BERNA.

L'Antico della Costituzione riferisce che l'Ambasciatore prussiano ha risposto alla lettera, colla

quale si annunzia l'avvenimento del Consiglio federale e della nuova Costituzione federale; ma la sua risposta contiene una protesta per riguardo a Neuchâtel.

FRANCIA

PARIGI 15 Dicembre.

L'Assemblea Nazionale di Francia, dopo avere abrogato il decreto col quale il Governo Provvisorio sospendeva l'arresto provvisorio sanzionato dalla passata Legislazione come garanzia di alcuni crediti, ha discusso e deliberato un nuovo decreto col quale l'arresto personale è tornato in vigore, salve alcune leggiere modificazioni.

L'Assemblea ha adottata l'eccezione proposta dalla Commissione in favore degli affittuari dei beni rustici. In ordine al decreto, rimane interdetto di stipulare nell'atto di affitto l'arresto personale per il pagamento del canone.

Il sig. Brillier sosteneva che all'arresto personale dovessero andar soggetti i soli negozianti. Ma il sig. Bravard-Vegrieres ed altri avendo dimostrato che la lettera di cambio deve la sua circolazione alle garanzie delle quali le ha circondata la Legge, e che la diminuzione di queste garanzie porterebbe un gravissimo pregiudizio al commercio, l'assemblea ha rigettata l'emenda del sig. Brillier.

Finalmente l'assemblea ha adottata la modificazione proposta dalla Commissione di ridurre il tempo dell'arresto in materia commerciale da 5 a 3 anni per il *maximum*, e di un anno a 3 mesi per il *minimum*, graduando così la scala non più per anni, ma per trimestri. (F. F.)

ALTRA DEL 19.

Nella seduta del 19 il Governo ha annunziato all'Assemblea, che i processi verbali sulle operazioni elettorali nella Corsica non potrebbero giungere a Parigi che pel 22. Quindi essere impossibile che l'installazione del Presidente abbia luogo il giorno determinato.

Si dichiarò alla borsa un ribasso forte e continuo; a ciò già bisognava aspettarsi. Ognuno si deve ricordare che dopo le giornate di giugno il 5 per cento raggiunse la somma di 80 fr. per discendere poi a 60 fr.; qualche cosa di simile potrebbe ben succedere per l'elezione di Luigi Bonaparte.

La confidenza che s'era manifestata sul principio dell'elezione, comincia a diminuire, in presenza delle grandi difficoltà che il nuovo Presidente ha da sormontare.

Parlasi di una rottura tra Luigi Bonaparte e Thiers. (Concordia.)

Per breve malattia ha cessato di vivere il rinomato M. Letronne, membro dell'Accademia delle iscrizioni e belle lettere, Direttore del Collegio di Francia, e Professore di Archeologia nello stesso Collegio.

Si dice che l'Amministrazione del nuovo Presidente abbia l'intenzione decisa di formare un separato Ministero per l'Algeria e le Colonie d'Africa, e che il nuovo Portafoglio sarà affidato al signor Barrot, uno dei Rappresentanti l'Algeria nell'Assemblea.

ALTRA DEL 20.

PROCLAMAZIONE DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA FRANCESE.

Le vicinanze dell'Assemblea sono occupate da numerose truppe; alcuni battaglioni di guardia mobile e di linea sono in stazioni alle Tuilleries che sono chiuse al pubblico. I cortili dell'Assemblea rigurgitano di soldati. Una viva agitazione si manifesta fra i Rappresentanti. La Tribuna degli antichi Deputati è occupata da tutti i membri della famiglia Bonaparte.

Dopo alcune discussioni, a cui nessuno presta attenzione, il Relatore della Commissione incaricata dello spoglio dei voti per l'elezione del Presidente della Repubblica, sull'invito del Presidente dell'Assemblea, sale alla tribuna e legge il suo Rapporto.

Ecco il risultato dello scrutinio:

Votanti	7,326,345
Bonaparte	5,434,226
Cavaignac	1,448,107
Ledru-Rollin	370,119
Raspail	36,920
Lamarine	17,910
Changarnier	4,790
Voti perduti	12,600

Nell'Assemblea nazionale il sig. Cavaignac proferì alcune nobili parole nello smettersi dal potere. Quindi il nuovo Presidente pronunziò la seguente allocuzione:

Discorso del nuovo Presidente.

Il voto della nazione, e il giuramento che ho testè prestato, mi prescrivono la mia futura condotta. Il mio dovere è preciso, lo compirò da uomo d'onore. Considererò quali nemici della patria

tutti coloro che tentassero di mutare con mezzi illegali ciò che la Francia intera ha decretato.

Tra voi e me, cittadini rappresentanti, non può esservi disaccordo: le nostre volontà, i nostri desiderj sono gli stessi: come voi, voglio raffermare la società sulle sue basi, consolidare le istituzioni democratiche, e cercare tutt'i mezzi atti a sollevare i mali d'un popolo generoso ed intelligente, che mi ha dato pur ora una testimonianza sì splendida della sua confidenza.

La maggioranza che ho ottenuta mi colma non solo di riconoscenza, ma darà al nuovo governo la forza morale, senza cui non havvi autorità.

Colla pace e l'ordine la nostra patria può rialzarsi, guarire le sue piaghe, e ricondurre sulla buona via gli uomini travati e calmare le passioni.

Animato da questo spirito di conciliazione ho chiamato presso di me uomini onesti, capaci e devoti al paese. Certo che, nonostante la diversità di origine politica, essi sono tutti unanimi nel prestarci il loro concorso all'attuazione della costituzione, al perfezionamento delle leggi, alla gloria della repubblica.

La nuova amministrazione, assumendo il governo deve ringraziare quella che l'ha preceduta, degli sforzi da essa fatti per trasmettere il potere intatto, e mantenere la pubblica tranquillità.

La condotta dell'onorevole Generale Cavaignac è stata degna della lealtà del suo carattere e di quel sentimento del dovere, che è la prima virtù del Capo di un governo.

Noi abbiamo, cittadini rappresentanti, ad adempiere una grande missione, a fondare una Repubblica che rappresenti gli interessi di tutti, e un governo giusto, franco, che sia animato da sincero amore del progresso, senza essere reazionario o utopista.

Siamo uomini del paese e non uomini di un partito, e coll'ajuto di Dio, noi faremo almeno il bene se non potremo far grandi cose.

— Parigi è perfettamente tranquilla.

La cerimonia fu anticipata di due giorni, dicesi per sventare i progetti dei Legittimisti, e dei Comunisti. (F. F.)

GRAN BRETAGNA

LONDRA 18 Dicembre.

La maniera di vedere, relativamente agli affari di Francia, ispira confidenza agli spettatori pel rialzamento dei pubblici fondi. I consolidati in conto si sono aperti con 1/2 per 100 di aumento sulla obliatura di giovedì. (Standard.)

Noi possiamo dire che nell'attuale situazione, gli affari dell'India e dell'Irlanda non essendo pur anco pacificati, non sarà tutto un solo uomo sull'esercizio del 1849-50. Noi vorremmo parlare con egual confidenza sul mantenimento delle nostre forze navali; ma pare che l'Ammiraglio, malgrado lo stato inquietante dell'orizzonte, ha risoluto di votare 3000 uomini di meno per gli equipaggi dei bastimenti da guerra durante l'anno 1849-50. (United service Gazette.)

GERMANIA

PROGRAMMA DEL MINISTERO GERMANICO

Letto nella Seduta del 18 Dicembre.

DAL PRESIDENTE GAGERN.

Un senso di necessità, un ardente desiderio di vedere terminata l'opera della Costituzione penetra tutta la nazione. L'Assemblea Costituente ha riconosciuto questo bisogno, e si avvicina al termine del suo grande lavoro. Or egli è vero che il Potere centrale è escluso dalla cooperazione nello stabilire l'opera costituzionale; ma appianare la via onde la Costituzione terminata possa entrare in vigore; adoperarsi ove ad ostacoli prevedibili possa essere oviato, e altri presenti si debbano togliere: tale una cooperazione del Potere Centrale, per l'opera della Costituzione, apparisce a siffatto segno condizione del comun bene, che il ministero dell'Impero la tiene per urgente e importantissima. La posizione che l'Austria ha occupato dirimpendo all'Assemblea nazionale germanica ed al Potere centrale provvisorio, impone al ministero l'obbligo di dichiararsi verso l'assemblea nazionale stessa, la cui attenzione è stata già molto attirata da questa questione.

Il Programma del ministero Austriaco del 27 novembre dichiara:

1.) Che tutti i paesi austriaci devono conservarsi congiunti in unità politica;

2.) Che relazioni dell'Austria con la Germania potranno regolarsi politicamente soltanto allora quando ambo i complessi di stati avranno assunto nuove e solide forme; quando cioè avranno compiuto l'intero loro ordinamento.

Questo concetto delle relazioni dell'Austria con la Germania non ha solo ottenuto l'approvazione della Dieta Austriaca di Kremsier; ma sembra anche corrispondere ai desiderj ed alle opinioni della grande maggioranza degli abitanti delle province germano-austriache. E con ciò viene risposto da parte

dell'Austria alla domanda che le fu fatta nelle risoluzioni di quest'Assemblea Nazionale sul progetto di Costituzione: *Capitolo dell'Impero del Potere imperiale particolarmente.*

Il Ministero dell'Impero, nel giudicare delle relazioni del Potere Centrale con l'Austria, crede di dovere partirsi dai seguenti principj:

1.) Attesa la natura dell'unione dell'Austria con paesi non tedeschi, il dovere del Potere Centrale si limita per ora, e durante il provvisorio, a mantenere in generale la relazione federale esistente dell'Austria con la Germania.

Devesi poi riconoscere la condizione eccezionale dell'Austria, in forza della quale essa pretende di non entrare nello Stato federato germanico sotto condizioni tali che alterino la unione politica delle provincie austriache tedesche con le non tedesche.

2.) L'Austria, secondo le risoluzioni finora prese dall'Assemblea nazionale, e per la quale è stata determinata la natura dello Stato federato, dovrà dunque considerarsi come non facente parte di esso Stato federato germanico che sta per fondarsi. (Alla sinistra: uh, uh! vergogna!)

3.) Regolare le relazioni d'unione dell'Austria con la Germania, mediante uno speciale atto d'unione, soddisfacendo con esso quanto sia possibile a tutti i bisogni nazionali, morali, politici e materiali che in tutti i tempi hanno congiunto assieme la Germania e l'Austria; e più che mai possono congiungerle, — quest'opera resta riserbata al prossimo avvenire!

4.) Poichè l'Austria, quantunque in alleanza indissolubile con la Germania, rappresentata nel Potere Centrale provvisorio, non entra però nello Stato federato (mormorio continuato, grande agitazione); l'accordo su tutti i reciproci obblighi e diritti federali, tanto quelli già esistenti quanto altri futuri, è da iniziarsi e mantenersi per la via diplomatica degli ambasciatori (Agitazione immensa).

5.) La Costituzione dello Stato federato germanico, sebbene sia nell'interesse reciproco che essa sia sollecitamente condotta a termine, non può però esser soggetto di trattative con l'Austria.

Sottoponendo questi principj all'esame dell'Assemblea nazionale, io chiedo per il Ministero dell'Impero l'autorizzazione di potere stringere con il Governo della monarchia Austriaca quelle relazioni diplomatiche con cui sia corrisposto alle menzionate occorrenze. Io mi permetto di unirvi la preghiera, acciò che questo programma sia bensì secondo la sua importanza rimessa ad una Commissione per farne rapporto: ma che la discussione di esso sia affrettata quanto sarà possibile. (F. T.)

FRANCOFORTE 20 Dicembre.

Corre voce d'un Congresso de' principj tedeschi; se col fine di trattare intorno al futuro Capo dell'Impero, oppure per concertare sulle risoluzioni prese dall'Assemblea Nazionale, e sui modi di metterle in esecuzione, non può sapersi. Come luogo di Congresso s'indica Praga. La gazzetta ufficiale del Potere Centrale, *Post-Amts-Zeitung*, si estende su questa voce. (Allgen.)

PRUSSIA

BERLINO 14 Dicembre.

È qui di ritorno l'Ambasciatore di Hannover. La sua gita dicesi aver rapporto alla prossima installazione del Potere Centrale definitivo. Si sa che sono state fatte proposizioni al Re per impegnarlo ad accettare la dignità di Capo dell'Impero Germanico, e che il Re ha subordinata la sua accettazione al consenso dei Principi Sovrani della Germania. Ora il Re d'Annover ricusa, per quanto dicesi, questo consenso. (Corr. Toscana.)

Si sente sempre più il rigore dello stato di assedio; la *Zeitungs-halle* e la *Reforme* sono di nuovo proibite, e più di 1400 individui che non potevano dare conto dei loro mezzi di sussistenza furono allontanati da Berlino.

Dicesi che Wrangel abbia detto che non cesserà lo stato d'assedio; finchè non siano terminate le elezioni, perchè in tale modo si può mettere freno all'agitazione dei democratici per esse.

ALTRA DEL 15.

La provincia di Kreuzburg in Silesia è stata messa in istato d'assedio in conseguenza di turbolenze ivi commesse.

Il processo contro Dowint, Müller e compagni; accusati d'aver suscitata la rivolta, venne chiuso quest'oggi, condannandoli a 6 anni di reclusione in una fortezza. Il Deputato d'Esther venne esigliato da Berlino. (Fog. d. Ber.)

ALTRA DEL 19.

Si dice per certo che lo stato di assedio non verrà levato fino alla nuova apertura delle Camere: saranno permesso però le riunioni per le elezioni.

Non si presta gran fede alla pace colla Danimarca. Un battaglione è stato spedito ad Amburgo per essere pronto a qualunque evento. (C. U.)

COLONIA 14 Dicembre.

Si direbbe che il governo prussiano dubita del mantenimento della pace europea. Si armano com- pitamente i forti della nostra città, ed i magazzini ricevono viveri per sei mesi; si montarono dei can- noni sui vecchi bastioni del Reno, ciò che non si era ancor fatto, come pure sul nuovo edificio della dogana, la quale è a prova di bomba, onde serve di fortezza in caso di guerra.

La più grande attività regna negli arsenali di Dentz: si è sul punto di finire un gran numero di nuovi affusti, e giunsero moltissimi cannoni dalle fonderie reali.

BRESLAVIA 12 Dicembre.

In conseguenza di gravi tumulti e violenze il distretto scolesiano di Kreuzburg e parte dei distret- ti di Oppeln, Rosenberg e Namslau sono stati di- chiarati in istato d'assedio. (Pr. Staatsanz.)

Anche nella provincia di Prussia hanno avuto luogo grandi e frequenti disordini. A Memmel la plebe tumultuò per cinque ore contro persone e proprietà prima che l'autorità e le truppe interve- nissero. A Elbing gli abitanti sono a tal segno inas- priti contro il loro deputato radicale Plonies, che quelle autorità municipali gli hanno consigliato di non tornare. (Allgemein.)

SIGMARINGEN 17 Dicembre.

Vi annunziamo per cosa positiva che il nostro Principe è di già risoluto e pronto alla cessione e relativa consegna dello Stato al Re di Prussia, tosto che ne avrà raccolto l'unanime consenso de' suoi sudditi. A tale oggetto si convocherà quanto prima una generale assemblea, in cui gli abitanti di que- sto Principato dovranno liberamente esporre le loro intenzioni. (Allg. Zeit.)

IMPERO AUSTRIACO

VIENNA 18 Dicembre.

I nostri rappresentanti a Kremsier si stanno ora come prima ostilmente a fronte. Non è questa già una lotta di partiti, quale ogni parlamento ne dà l'esempio; la medesima fatalità che non permette mai ai popoli della Monarchia di unirsi, separa pure i loro rappresentanti, ed ogni tentativo di av- vicinarsi reciprocamente s' infrange nella impossibi- lità naturale, inerente alla diversità delle razze, di venire mai ad un accordo politico. (F. T.)

ALTRA DEL 20.

Non sappiamo che cosa pensare della strate- gia Ungherese. Dopo aver fortificato in ogni ma- niera Raab ed i Contorni, che parevano destinati a primo punto di una seria resistenza, essi li abban- donarono, e (secondo notizie non però ancora of- ficiali) le truppe imperiali entrarono in Raab sen- za trar colpo. Tutto dà a credere che gli Ungher- esi si vogliono concentrare intorno a Pesth. Una sola ma grande battaglia deciderebbe allora la sor- te della guerra in Buda-Pesth: in mano degli Au- striaci, la rivoluzione magiara non sarebbe spenta affatto, egli è vero; ma atteso che l'insurrezione Slava stringe l'Ungheria da tutte le parti, poco più resterebbe a sperare per essa. Una vittoria delle armi ungheresi invece porterebbe al colmo l'en- tusiasmo di quella nazione guerriera, e le popola- zioni ora incerte si dichiarerebbero in loro favore. Anche per l'Italia sarebbe allora giunto il momen- to di tornare al campo! Fuori degli eserciti d'Ita- lia e d'Ungheria, l'Austria non può disporre di altre forze! (Allgem.)

GRATZ 19 Dicembre.

Un corriere qui giunto in questo punto reca da parte di S. A. il Feld-maresciallo Windischgratz,

che egli si trova col suo quartiere generale a Carl- burg; quello del primo Corpo di armata trovasi a Ungarisch-Albenburg, e che il secondo Corpo do- veva entrare la sera a Presburgo.

Anche i bollettini ufficiali del 16, 17 e 18 por- tano considerevoli vantaggi dell'esercito imperiale contro le truppe ungheresi che sembrano scansare una battaglia campale, per opporre più seria resi- stenza nel cuore dell'Ungheria.

Kitsee abbandonato da esse fu occupato dal Tenente-Feldmaresciallo Kempen. Simonich, preso il passo sopra Jablonitz, respinse il nemico per Na- dard fino a Ternau. Il Colonnello Frischeiseu so- stenne il dì 11 uno scontro vantaggioso presso Bu- datin. Inseguì le truppe ungheresi fino a Sillem, dove dovette fermarsi, queste avendo distrutto il ponte sulla Wag.

Anche l'occupazione di Eperies, Ondeburgo e Kaschau si verifica. Queste notizie son tutte prese dai bullettini ufficiali Austriaci pubblicati dalla Gaz- zetta di Vienna. (Osserv. Triest.)

BAVIERA

MONACO 10 Dicembre.

La Gazzetta della sera d' Augusta annuncia che S. A. I. l' Arciduchessa Sofia d' Austria, madre del- l' Imperatore attuale, è giunta coi suoi figli in que- sta capitale. L' arciduca Francesco Carlo, suo ma- rito, è aspettato fra breve.

ALTRA DEL 20.

Il Ministro Lerchenfel ha dato la sua dimis- sione, che il re dopo qualche difficoltà ha accettato. (Allgem.)

SVEZIA

STOCKOLM 7 Dicembre.

La società della riforma ha risoluto di prende- re seriamente in considerazione la riforma della rap- presentanza elettorale, reclamata imperiosamente da tutta la Svezia, che ne prova una assoluta necessità. (Galig.)

S. P. Q. R.

Avviso.

Sopra richiesta di vari Circoli della città per acclamare con esterne dimostrazioni la convo- cazione dell'Assemblea enunciata nella ordinanza del 29 corrente, si dispone che nelle prossime sere del 31 Dicembre e 1 Gennaio sieno col- locate due orchestre nella piazza del Popolo, ri- manendo a cura dei cittadini l'addobbo e la illuminazione delle rispettive abitazioni, special- mente nella via del Corso.

Il Magistrato romano, soddisfacendo così allo scopo di dare regola alle pubbliche dimo- strazioni, è certo che i Cittadini tutti gli sono garanti del mantenimento dell'ordine pubblico, che in ogni altra circostanza è stato il soggetto di universale ammirazione.

Dal Campidoglio li 30 Dicembre 1848.

GIUSEPPE ROSSI Segretario.

APPENDICE

SCOPERTA

delle rovine di una gran città nell'Asia minore.

È noto che da qualche tempo la Porta ottomana fa procedere all'operazione del censimento dell'impero, col mezzo di persone a ciò designate, che visitano le regioni più lontane e più inaccessibili

per ottenere lo scopo desiderato. Il dottor Brunner, medico euro- peo al servizio del governo di S. A. il sultano, è uno di tali agen- ti. Membro della Commissione incaricata di esplorare il sangiacato di Bosuk, nell'Asia Minore, gli fu dato, mentre adempiva alla sua incumbenza, di fare una scoperta, che interesserebbe certamente tutti coloro che si occupano di proposito delle ricerche di storia e di archeologia. Il sig. Brunner ha letto tutte le relazioni antiche e moderne concernenti l'Asia Minore; ma in niuna di esse vide la minima traccia del suo felice e grande ritrovamento.

Giunto il 15 settembre a Junkol, villaggio dei sotterranei (nel sangiacato di Bosuk), il sig. Brunner, l'attenzione del quale era fissata da bizzarri e arditi lavori nella roccia viva, fu avvicinato da un contadino, che gli profferse di condurlo a vedere cose ben al- tramente interessanti, solo ch'el volesse consentire di seguirlo dal- l'altra parte del monte. Maravigliato dell'offerta cortese a lui fatta da una persona che vedeva per la prima volta un franco (peroc- ché non mai un franco, al dire di tutti gli abitanti di Junkol, era comparso in quel villaggio), il sig. Brunner esitò un momento, in- di rispose alla sua ufficiosa guida che era pronto a seguirlo.

Dopo ciò il dottore tornò in sua casa, pigliò le sue armi per servirsene in caso di bisogno, si fece accompagnare dal suo famiglia, e tenne dietro al contadino, che dopo mezz'ora di cammino lo con- dusse al luogo indicato. Di fatti, al di là del monte, come eragli stato detto, il sig. Brunner si trovò dinanzi alle rovine d'una città grande e considerevole. Queste rovine si trovano situate al sud-est del villaggio di Junkol e al nord del villaggio di Scepuè, mezza le- ga distanti l'uno dall'altro.

La città sorgeva mezza lega al di sopra di Kisel Ismet, e le sue rovine si stendono ancora lungo la montagna, alla quale i contadi- ni di quei contorni danno il nome di Kalè-Dig.

La città occupa un sito di mezza lega in lunghezza. Vi si no- tano 7 templi a cupola e 218 case, le une ben conservate, le altre a metà ingombre di rottami e di vasti frammenti di rupe, staccati dall'alto della montagna, che forma una linea parallela alla città e la signoreggia in tutta la sua lunghezza.

Alcune case hanno parecchi scompartimenti, di 3, di 4 e di 6 camere. I templi sono egualmente fiancheggiati di camere sulle loro parti laterali; il più grande di questi edificii misura 20 piedi di lun- ghezza sopra 28 di larghezza. Il sig. Brunner non ha potuto valuta- re precisamente l'altezza degli altri, poichè tutti sono più o meno riempiti di terra; ma a giudicarne dall'altezza delle porte laterali, che sono le uno per metà, le altre per tre quarti colmate, alcuni di quei templi non devono avere meno di 20 in 30 piedi d'elevazione.

Si riconosce facilmente che tutti avevano le loro pareti interne incrostate di gesso, che in gran parte è scomparso. Del resto, niun segno, niun emblema, niuna indicazione di tal sorta, da provare l'o- rigine e la data della fondazione della città. Tutte le informazioni del sig. Brunner a questo proposito sono rimaste infruttuose; la sola ri- sposta ch'egli abbia potuto ottenere dalle persone del paese è stata questa: *Kiafi dan kalma*.

Non dimeno alcuni vecchi si rammentano ancora di aver veduto dipinti a fresco, sopra muri, uccelli ed alberi. Il sig. Brunner ha attentamente visitata la città, di cui gli archeologi non tratteranno, giova sperarlo, a farci conoscere il nome. Da studioso e coscienzioso osservatore, egli dichiara di non avervi trovato alcuna cosa che po- tesse dare gli schiarimenti necessari in questa ricerca. (G. P.)

ARRIVI

DAL GIORNO 28 AL GIORNO 29 DICEMBRE

Cecconi Enrichetta, toscana, Possidente, da Livorno. Gallyot Besançon Angelica, francese, Proprietaria, da Firenze. Key Cooper Astley, inglese, Capitano di marina, da Civitavecchia. Novello Maria, inglese, Proprietaria, da Firenze. Rispini Antonio, sardo, Scrittore, da Genova.

DAL GIORNO 29 AL GIORNO 30 DICEMBRE

Eckerlin Emmanuele, svizzero, Possidente, da Firenze. Kroneck Giuseppe, sassone, Possidente, da Firenze. Santarlasci Giovanni, lucchese, Possidente, da Firenze.

PARTENZE

DAL GIORNO 28 AL GIORNO 29 DICEMBRE

Guazzo Valentino, veneziano, Possidente, per Venezia. Logerot Pellegrina, napoletana, Possidente, per Napoli. Llagustera Daniele, spagnuolo, Console a Civitavecchia.

DAL GIORNO 29 AL GIORNO 30 DICEMBRE

Caracciolo Ignazio, Asti, Possidente, per Civitavecchia. Sturbinetti Salvatore, romano, Impiegato, per Napoli. Staffetta con plico, per Terracina. Varesco Amato, romano, Impiegato, per Napoli.

BESTIAME CONSUMATO IN ROMA

La corrente settimana.

Table with 2 columns: Item (Buoi e Vacche, Vitelle, Bufate, Vitelle Bufaline, Castrati, Majali) and Price/Quantity (N. 258, 89, 8, 2, 25, 1641)

BESTIAME CONDOTTO AL MERCATO

Table with 2 columns: Item (Buoi, Vacche e Vitelle, Castrati, Majali) and Price/Quantity (N. 321, 7, 2452)

MEDIA DEI PREZZI DELLE CARNI

DESUNTA DALLE ASSEGNE

DATE DAI SENSALI DEL CAMPO

Table with 2 columns: Item (Buoi di stalla e di erba ogni 10 lib. baj., Detti a peso, Vacche, Castrati, Majali) and Price (52, 50, 46, --, 45)

AVVISI

Luigi Galland, Negoziante, in via Condotti, prevege il pubblico aver egli recato da Ginevra e da Parigi un assortimento in orologi e bigiotte- rie di nuovo e di elegante genere, e che al suo

Negoziò non solo si trova quanto può soddisfare il genio degli amatori, ma una discretezza nei prezzi come si potrebbe desiderare nei primi Ne- gozi di Parigi e di Ginevra.

Essendosi smarrito il titolo provvisorio n. 525 contenente cinque azioni della Società delle Mi- niere di ferro, e sue lavorazioni con tutte le bol- lette dei versamenti eseguiti, è pregato chiunque abbia rinvenuto, o ritenga il titolo medesimo con le predette giustificazioni ad esibirlo presso lo sta- bilimento in via della Scrofa num. 38, 39 onde essere considerato a forma di legge, deducendosi a pubblica notizia, che altrimenti trascorso il termine di tre mesi verrà rinnovato il richiamato titolo al suo legittimo intestatario, e si ritirerà il precedente di niuna efficacia e valore.

Volendosi del Comune di Scrofano in Comar- ca di Roma, procedere all'elezione stabile del Maestro di Scuola; si rende noto al pubblico, che, dalla data del presente, decorre un mese per il concorso; e s'invitano perciò gli Aspiranti ad inviare al sottoscritto Priore i requisiti, di cui ognuno sia fornito.

L'appuntamento annuo è di scudi 100 e la casa per abitare, con la spontanea oblazione dei

fanciulli della così detta norma in tutti i sabati dell'anno, e legna nell'inverno.

I pesi, che avrà il Maestro sono: d'unifor- marsi in tutto, e per tutto alla Costituzione: *Quod Divina Sapientia*, e quindi

1. D'insegnare ai fanciulli il ben leggere, e scrivere e dall' A B C a tutta grammatica, con un cenno quotidiano dell' Istoria Sacra e Profa- na, Geografia ed Aritmetica.

2. E siccome il Maestro deve essere Sacerdo- te, così avrà l'obbligo di celebrare in ogni festa l'ultima Messa, e nel tempo di mieltura, e tri- tatura la prima all'aurora, ma l'applicazione sa- rà sempre libera per il Maestro stesso.

3. Essendovi nell'anno due saggi, così pre- disporre i fanciulli suddetti al pubblico sporimen- to.

4. In caso di rinuncia, dovrà anticiparne la notizia due mesi prima della partenza, e similmen- to in caso di esclusiva godrà di tal termine.

Scrofano dalla Segreteria Comunale li 26 di- cembre 1848.

Il Priore Comunale DOMENICO SCORAGGI.

ANNUNZI GIUDIZIARJ.

Tribunale Civile di Roma in primo Turno. Ad istanza di Domenico Quarosima contadino domiciliato a S. Vito rapp. dal sottoscritto Proc.

S'intimi a chiunque vi abbia interesse qual- mente dall'istante è stata emessa in atti formale ripudia alla eredità del suo defunto Genitore Pio- tro; e come meglio dalla dichiarazione, colla quale ec. Giuseppe Trombetti Proc.

BORSA DI ROMA

DEL DI 29 DICEMBRE 1848.

Table with 2 columns: City (Napoli, Livorno, Firenze, Venezia, Milano, Ancona, Bologna, Genova, Londra, Parigi, Marsiglia, Lione, Augusta, Vienna) and Price (82 30, 15 65, 15 70, 15 20, 15 10, 99 --, 99 30, 49 --, 493 50, 49 70, 49 40, -- --, 48 90, -- --)

AZIONI DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI col dividendo dal primo Gennaio ed interessi del 4 luglio 1848.

Di garanzia di . . . Sc. 108 25 So. 133 39 Effettive di . . . Sc. 500 -- Sc. 523 75

EFFETTI PUBBLICI

Consolidato Romano al 5 per cento godimento dal secondo semestre 1848. Sc. 68 --